



Proc. n. 18/96 R.G.C.Assise  
22/01 Sent.

N.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**CORTE DI ASSISE SEZIONE PRIMA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno duemilauno, il giorno sedici del mese di novembre, la  
Corte di Assise così composta:

1. Dott.	Claudio	Dall'Acqua	Presidente
2. Dott.	Roberto	Binenti	Giudice a latere
3. Sig. Popolare	Maria Rosa	Piraino	Giudice
4. “ “	Elisabetta	Liparoto	“
5. “ “	Giuseppe	Bondì	“
6. “ “	Rosario Salvatore	Priolo	“
7. “ “	Maria	Pollina	“
8. “ “	Maria	Di Blasi	“

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dai Sostituti Procuratori della Repubblica Dott.ssa Marzia Sabella e Dott. Egidio La Neve e con l'assistenza della Dott.ssa Anna Maria Giunta, ha emesso la seguente

## SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

1. **ADELFO Francesco** nato Palermo il 24.03.1941  
Arrestato il 26.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. D. La Blasca  
Libero – residente in Palermo Via Starrabba n. 19  
Assente
2. **AGLIERI Pietro** nato a Palermo il 09.06.1959  
Arrestato il 09.06.97 - Scarcerato il 22.11.00 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. R. Di Gregorio  
Detenuto c/o Casa Circondariale Roma Rebibbia  
Presente in videocollegamento
3. **AGRIGENTO Giuseppe** nato San Cipirello il 25.11.1941  
Arrestato 03.02.98 (O.C.C. 6416/97)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. S. Priola  
Detenuto c/o Istituto Penitenziario di Parma  
Presente in video collegamento
4. **ALFANO Paolo** nato a Palermo 12/04/1953  
Arrestato il 09.05.96 - Scarcerato il 18.05.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. D. La Blasca  
Detenuto per altro c/o C.C. Roma Rebibbia  
Presente in video collegamento
5. **ANDRONICO Giuseppe** nato Palermo il 03.01.1944  
Arrestato il 07.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)

Arrestato il 03.07.98 - Scarcerato il 10.04.99 ( .C.C.3139/98 )

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. V. Giambruno

Avv. I. Reina

Libero – Res.te in Palermo Corso Calatafimi 631

Presente

6. **ANZELMO F.sco Paolo** nato a Palermo il 26/05/1957

Arrestato il 27.04.95 - Scarcerato il 14.08.97 (O.C.C. 1427/95)

Assistito e difeso di fiducia da

Avv. C. Fabbri

Dom. c/o Servizio Centrale di Protezione

Detenuto Arresti Domiciliari per altro

Assente - Rinunziante

7. **ARGANO Filippo** nato a Palermo il 01/08/1930

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. V. Giambruno

Avv. R. Tricoli

Deceduto il 03/09/97

8. **BAGARELLA Leoluca Biagio** nato Corleone il 03.02.1942

Arrestato il 07.07.98 (O.C.C. 6416/97 +3139/98)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. G. Anania

Detenuto c/o C.C. L'Aquila

Presente in videocollegamento

9. **BARBAGALLO Salvatore** nato Catania 19.3.1961

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. V. Greco

Collaboratore – detenuto arresti domiciliari per altro

Assente Rinunziante

10. **BIONDINO Girolamo** nato Palermo il 08.09.1948

Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. P. Petronio

Avv. S. Petronio

Detenuto c/o C.C. Palermo "Ucciardone"

Presente

11. **BIONDINO Salvatore** nato Palermo il 10.01.1953

Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)

Arrestato il 30.01.98 (O.C.C. 6416/97)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. P. Petronio  
Avv. S. Petronio  
Detenuto in video coll. da C.C. Roma Rebibbia  
Assente - Rinunziante

12. **BIONDO Salvatore** nato Palermo il 28.02.1955  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. M. Gargano  
Detenuto in video coll. da Ist. Pen. Parma  
Presente
13. **BIONDO Salvatore** nato Palermo il 05.01.1956  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. N. Zanghì  
Avv. C. Fileccia  
Detenuto in video coll. da C.C. Napoli Secondigliano  
Presente
14. **BONTA' Antonino** nato a Palermo il 06/12/1930  
Arrestato il 26.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. D'Azzo'  
Avv. C. Fileccia  
Libero - Res. in Palermo Cortile Fiorelli n. 16  
Assente
15. **BRUSCA Bernardo** nato a San Giuseppe Jato (PA) il  
09/09/1929  
Assistito e difeso di ufficio da:  
Avv. M. Gargano  
Deceduto il 08/12/2000
16. **BRUSCA Giovanni** nato a San Giuseppe Jato (PA) il  
20/02/1957  
Arrestato il 23.05.96 - Scarcerato il 29.05.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Li Gotti (del foro di Roma)  
Detenuto per altro c/o C.C. Roma Rebibbia  
Presente in videocollegamento
17. **BUFFA Giuseppe** nato a Palermo il 06/02/1936  
Arrestato il 23.10.97 - Scarcerato il 22.11.00 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)

Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. S. Petronio  
Detenuto c/o C.C. Palermo "Ucciardone"

Presente

18. **BUFFA Salvatore** nato Palermo 19.03.1928  
Arrestato il 28.01.98 - Scarcerato il 07.03.98 (O.C.C.  
Arrestato il 11.06.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da  
Avv. E. Sanseverino  
Detenuto c/o C.C. Palermo "Pagliarelli"  
Assente - Rinunziante
19. **BUSCEMI Giovanni** nato a Palermo il 03.01.1955  
Arrestato il 06.07.98 (O.C.C. 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. U.Castagna  
Avv. G. Scozzola  
Detenuto c/o C.C. Palermo "Pagliarelli"  
Assente - Rinunziante
20. **BUSCEMI Salvatore** nato a Palermo il 28/05/1938  
Arrestato il 10.04.95 Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Mormino  
Avv. G. Di Benedetto  
Detenuto per altro c/o C. C. Roma Rebibbia  
Presente in videocollegamento
21. **CALASCIBETTA Giuseppe** nato a Palermo il 29/01/1951  
Arrestato il 22.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Giacobbe  
Detenuto per altro c/o C.C. Novara  
Presente in video collegamento.
22. **CALO' Giuseppe** nato Palermo il 30.09.1931  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 03.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 02.02.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Oddo  
Detenuto c/o Casa Reclusione Tolmezzo

Presente in video collegamento

23. **CANCEMI Salvatore** nato Palermo 19.3.1942

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. Federico Stellari (del foro di Milano)

Libero

Dom. c/o Servizio Centrale di Protezione

Assente

24. **CILLARI Gioacchino** nato a Palermo il 26.04.1951

Arrestato il 23.11.97 - Scarcerato il 31.05.99 (O.C.C. 1427/95)

Arrestato il 07.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. G. Rizzuti

Avv. V. Zummo

Detenuto da C.C. Tolmezzo

Presente in video collegamento

25. **CUCUZZA Salvatore** nato a Palermo il 15/07/1947

Arrestato il 04.05.96 - Scarcerato il 17.04.98 (O.C.C. 1427/95)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. Civita Di Russo (del foro di Roma)

Dom. c/o Servizio Centrale di Protezione

Libero

Assente

26. **CUSIMANO Giovanni** nato a Palermo il 26.05.1949

Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. P. Gullo

Avv. G. Di Peri

Detenuto c/o C.C. Palermo "Pagliarelli"

Assente - Rinunziante

27. **DAINOTTI Giuseppe** nato a Palermo il 18.02.1950

Arrestato il 28.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. V. Zummo

Avv. F. Marasà

Detenuto c/o C.C. Palermo "Pagliarelli"

Assente - Rinunziante

28. **DAVI' Francesco** nato Palermo 01/01/1942  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Galatolo  
Dom. c/o Servizio Centrale di Protezione  
Libero  
  
Assente
29. **DI CARLO Andrea** nato ad Altofonte il 10.07.1945  
Arrestato il 28.01.98 (O.C.C. 6416/97)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. S. Traina  
Detenuto c/o C.C. Trani  
  
Assente - Rinunziante
30. **DI CARLO Giulio** nato ad Altofonte il 10.01.1935  
Arrestato il 28.01.98 (O.C.C. 6416/97)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Mormino  
Avv. S. Toscano  
Detenuto c/o C.C. Palermo "Ucciardone"  
  
Presente
31. **DI GAETANO Giovanni** nato a Palermo il 07/12/1938  
Arrestato il 22.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Caleca  
Avv. A. Cuccureddu (del foro di Sassari)  
Detenuto per altro c/o C.C. Palermo "Ucciardone"  
  
Presente
32. **DI MAIO Salvatore** nato a Palermo il 19/11/1932;  
Arrestato il 07.04.95 - Scarcerato il 07.06.95 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. U. Castagna  
Avv. C. Franco  
Res. a Carpi (MO) Via Martiri Belfiore n. 12  
  
Libero – contumace

33. **DI MAIO Vincenzo** nato a Palermo il 29/10/1944  
Arrestato il 07.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. F. Inzerillo  
Avv. A. Barone  
Detenuto per altro c/o C.C. Bari  
Assente - Rinunziante
34. **DI MATTEO Mario Santo** nato Altofonte (PA) 7.12.1954  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Saverio Aloisio  
Dom. c/o Servizio Centrale di Protezione  
Libero Assente
35. **FARINELLA Giuseppe** nato a San Mauro Castelverde (PA) il 24.12.1925  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 08.05.95 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. V. Vianello  
Avv. F. Marasà  
Detenuto per altro c/o C.C.Roma Rebibbia  
Presente in video coll.
36. **FERRANTE Giovan Battista** nato Palermo 10.3.1958  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Vittoria Maria Caiozzo  
Dom. Servizio Centrale di Protezione  
Libero - assente
37. **FONTANA Stefano** nato a Palermo il 05.08.1955  
Arrestato il 19.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. R. Vella  
Avv. G. D'Azzò  
Libero  
Dom. La Spezia in Via Piave n. 19  
Presente
38. **GALATOLO Giuseppe** nato a Palermo il 24.04.1942  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. T. Farina

Avv. G. Di Peri

Detenuto per altro agli arresti dom. in Palermo Cortile Pozzo n. 7  
Assente - Rinunziante

39. **GALATOLO Raffaele** nato a Palermo il 18.07.1950  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. T. Farina  
Avv. V. Vianello (del foro di Roma)  
Detenuto per altro c/o Ist. Pen. Parma  
Presente in videocollegamento
40. **GALATOLO Vincenzo** nato a Palermo il 20.09.1944  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 03.04.99 ( O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di ufficio da:  
Avv. Manuela Gargano  
Detenuto per altro c/o Ist. Pen. Parma  
Assente - Rinunziante - in video collegamento
41. **GALLIANO Antonino** nato Palermo 27.6.1958  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Maria Grazia Torina  
Dom. c/o Servizio Centrale di Protezione  
Libero  
Assente
42. **GAMBINO Giacomo Giuseppe** nato a Palermo il 21.05.1941  
Assistito e difeso di ufficio:  
Avv. Manuela Gargano  
Deceduto il 30/11/1996
43. **GANCI Calogero** nato a Palermo il 22.03.1960  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 06.09.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. L. Falzone (del foro di Caltanissetta)  
Detenuto per altro agli arresti domiciliari  
Assente - Rinunziante
44. **GANCI Domenico** nato a Palermo il 20.06.1958  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 03.02.98  
Assistito e difeso di fiducia da  
Avv. Domenico La Blasca  
Detenuto C/o Casa Reclusione di Terni

Presente in video collegamento

45. **GANCI Raffaele** nato a Palermo il 04.01.1932  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 03.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.1998  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. La Blasca  
Detenuto c/o Ist. Pen. Parma

Presente in video collegamento

46. **GANCI Stefano** nato a Palermo il 12.02.1962  
Arrestato il 31.01.1998 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Zampardi  
Avv. C. Fileccia  
Detenuto c/o C.C. Terni

Presente in video collegamento

47. **GERACI Antonino** nato a Partinico (PA) il 02.01.1917  
Arrestato il 02.05.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C.1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. U. Leo  
Detenuto per altro c/o C.C.Napoli Secondigliano

Assente Rinunziante in video collegamento

48. **GIUFFRE' Antonino** nato a Caccamo (PA) il 21.07.1945  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. N. Mormino  
Avv. G. Di Peri

Latitante-Contumace

49. **GIULIANO Francesco** nato a Palermo il 06.10.1969  
Arrestato il 15.01.96 - Scarcerato il 11.11.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. T. Farina  
Detenuto per altro c/o C.C. L'Aquila  
Presente in video collegamento.
50. **GIULIANO Giuseppe** nato a Palermo il 30.07.1963  
Arrestato il 19.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Mormino  
Avv. S. Toscano  
Detenuto per altro c/o C.C. Novara  
Presente in video collegamento
51. **GIULIANO Salvatore** nato a San Vito dei Normanni (BR) il  
29/03/1945  
Arrestato il 11.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. T. Farina  
Avv. C. Bonocore  
Detenuto per altro c/o C.C. Palermo "Ucciardone"  
Presente
52. **GRAVIANO Benedetto** nato a Palermo il 15.07.1958  
Arrestato il 26.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. R. Restivo  
Libero - Res. Palermo via Pietro Randazzo n. 6  
Assente
53. **GRAVIANO Filippo** nato a Palermo il 27.06.1961  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 03.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Oddo  
Avv. U. Leo  
Detenuto per altro c/o Casa di Reclusione Tolmezzo  
Presente in video collegamento

54. **GRAVIANO Giuseppe** nato a Palermo il 30.09.1963  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 03.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. U. Leo  
Avv. G. Giacobbe  
Detenuto per altro c/o C.C.Novara  
Presente in video collegamento
55. **GRECO Carlo** nato a Palermo il 18.05.1957  
Arrestato il 26.07.96 - Scarcerato il 12.11.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. M. Zito  
Detenuto per altro c/o C.C. Viterbo  
Presente in video collegamento
56. **GRECO Giuseppe** nato a Palermo il 18.01.1958  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 13.05.95 (O.C.C. 1427/95)  
  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. F. Inzerillo  
Libero - Res. a Modena Via Ciampi n° 286  
Assente
57. **GRECO Michele** nato a Palermo il 12.05.1924  
Arrestato il 19.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. U. Leo  
Avv. V. Vinello (del foro di Roma)  
Detenuto per altro c/o C.C. Rebibbia  
Presente in video collegamento
58. **GUDDO Girolamo** nato a Palermo il 08.08.1933  
Arresti domiciliari il 03.07.98 (O.C.C. 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. F. Marasà  
Avv. V. Vianello (del foro di Roma)  
Det. arr. dom. per altro in Monreale (Pa) C.da Pezzingoli –  
Strada Ferrata n° 93  
Assente rinunziante
59. **GUGLIELMINI Domenico** nato a Palermo il 28.02.1952

Arrestato il 01.02.98 (O.C.C. 6416/97)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. Giovanni Di Benedetto

Detenuto Casa Circondariale Viterbo

Presente in video collegamento

60. **GULLO Francesco Paolo** nato a Palermo il 06.07.1930  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Natoli  
Avv. G. Rizzuti  
Detenuto arresti domiciliari in Palermo Fondo Margifaraci n° 27  
Assente rinunziante
61. **INZERILLO Tommaso** nato a Palermo il 26.08.1949  
Arrestato il 19.04.95 - Scarcerato il 03.04.96 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. A. Barone  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Palermo “Ucciardone”  
Presente
62. **LA BARBERA Michelangelo** nato Palermo il 10.09.1943  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.98 - (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. E. D’Angelo  
Avv. A. Barone  
Detenuto per altro c/o Casa Reclusione Viterbo  
Presente in video collegamento
63. **LA MARCA Francesco** nato Palermo 18.9.1956  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso:  
Avv. Alessandra De Paola  
Detenuto per altro – domiciliato c/o Servizio Centrale di  
Protezione - Roma  
Assente Rinunziante
64. **LIGA Francesco Paolo** nato Palermo il 18.11.1964  
Arrestato il 29.01.98 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. D. Zampardi

Avv. A. Zampardi  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"

Presente

65. **LIGA Salvatore** nato a Palermo il 03.07.1931  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv Reina  
Avv. A. Zampardi  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"

Presente

66. **LI VOLSI Giuseppe** nato a Palermo 07.11.1930  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Rubino

Deceduto

67. **LO BIANCO Pietro** nato a Misilmeri 20.02.1953  
Assistito e difeso di ufficio da:  
Avv. M. Gargano

Latitante - Contumace

68. **LO DUCA Matteo** nato a Palermo il 12.09.1937  
Arrestato il 04.03.01 (O.C.C. 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Giambanco  
Avv. U. Leo  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"

Assente - Rinunziante

69. **LUCHESE Giuseppe** nato a Palermo il 02.09.1958  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 07.07.98 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. S. Traina  
Detenuto c/o Casa Circondariale Tolmezzo

Presente in video collegamento

70. **MADONIA Antonino** nato a Palermo il 14.09.1952  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. G. Anania

Avv. G. Restivo

Detenuto c/o Casa Circondariale Cuneo

Presente in video collegamento

71. **MADONIA Francesco** nato a Palermo il 31.03.1924  
Arrestato il 24.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv G. Anania  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Napoli  
“Secondigliano”  
Assente - Rinunziante
72. **MADONIA Giuseppe** nato a Palermo il 25.04.1954  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 03.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Anania  
Detenuto c/o Casa Circondariale Novara  
Assente - Rinunziante
73. **MADONIA Salvatore** nato a Palermo il 16.08.1956  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Viola  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Novara  
Presente in video collegamento
74. **MANISCALCO Giuseppe** nato San Cipirello (Pa) 22.9.1956  
Assistito e difeso di fiducia da :  
Avv. Fabrizio Biondo  
Det. arr. dom. per altro – dom. presso Servizio Centrale di  
Protezione - Roma  
Assente - Rinunziante
75. **MANISCALCO Salvatore** nato a Palermo il 13.12.1941  
Arrestato il 11.12.96 - Scarcerato il 22.11.00 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Di Peri  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo “Ucciardone”  
Assente - Rinunziante

76. **MARCIANO' Giovanni** nato a Palermo il 10.10.1942  
Arrestato il 03.07.98 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. F. Inzerillo  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"  
Presente
77. **MATRANGA Giovanni** nato a Piana degli Albanesi (Pa) il 18.07.1946  
Arrestato il 28.01.98 (O.C.C. 6416/97+ 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. P. Blanco  
Detenuto c/o Casa Reclusione Viterbo  
Presente in video collegamento
78. **MILANO Nunzio** nato a Palermo il 26.08.1949  
Arrestato il 07.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6419/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. M. Cerabona  
Avv. N. Caleca  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"  
Presente
79. **MONTALBANO Biagio** nato a Camporeale (Pa) il 01.07.1945  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. L. Fiorello  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"  
Presente
80. **MONTALTO Giuseppe** nato a Villabate (PA) il 11.01.1959  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. V. Vianello (del foro di Roma)  
Avv. N. Caleca  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Novara  
Presente in video collegamento
81. **MONTALTO Salvatore** nato a Villabate (PA) il 03.04.1936  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Reina  
Avv. V. Vianello

Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Ascoli Piceno  
Presente in video collegamento

82. **MULE' Francesco** nato a Palermo il 24.02.1946  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. F. Marasà  
Avv. F. Inzerillo  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"  
Presente
83. **ONORATO Francesco** nato a Palermo il 16.11.1960  
Arrestato il 10.04.95 – Scarcerato il 26.11.98 (1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Galasso  
Avv. R. Avellone  
Domiciliato c/o Servizio Centrale di Protezione – Roma  
Libero - assente
84. **PANZECA Giuseppe** nato a Caccamo il 18.11.1956  
Arrestato il 28.01.98 - Scarcerato il 02.03.98 (O.C.C.  
6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Roberto La Macchia (del foro di Torino)  
Libero  
Assente
85. **PARISI Benedetto** nato a Belmonte Mezzagno (Pa) il  
24.10.1941  
Arrestato il 02.05.95 - Scarcerato il 20.07.96 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. V. Chiusano (del foro di Torino)  
Libero  
Assente
86. **PEDONE Michelangelo** nato a Palermo il 20.02.1944  
Arrestato il 06.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. A. Zampardi  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"

Presente

87. **PIPITONE Angelo Antonino** nato a Carini il 30.08.1943  
Arrestato il 03.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Manuele Ciappi (foro di Prato)  
Avv. A. Barone  
Detenuto c/o Casa Circondariale Firenze “Sollicciano”  
Assente - Rinunziante
88. **PIPITONE Giovan Battista** nato a Carini il 24.07.1949  
Arrestato il 03.07.98 - Scarcerato il 26.11.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Giambanco  
Avv. Pietro Nocita (foro di Roma)  
Libero  
Contumace
89. **PORCELLI Antonino** nato a Palermo il 20.12.1933  
Arrestato il 04.04.95 - Scarcerato il 12.07.95 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. N. Caleca  
Avv. M. Giovinco  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Palermo “Ucciardone”  
Assente - Rinunziante
90. **PROVENZANO Bernardo** nato a Corleone (PA) il 31.01.1933  
Assistito e difeso di ufficio da:  
Avv. M. Gargano  
Latitante - Contumace

91. **RICONTATI Rosolino** nato Altofonte (Pa) 10.11.1950  
Arrestato il 29.01.98 - Scarcerato il 19.03.98  
Riarrestato il 10.04.98 (O.C.C. 6416/97 + 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Farina  
Avv. Giuseppe Giansi (del foro di Roma)  
Detenuto c/o Casa Circondariale Napoli "Secondigliano"  
Assente - Rinunziante
92. **RIINA Salvatore** nato Corleone (PA) 16.11.1930  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. C. Fileccia  
Avv. D. La Blasca  
Detenuto c/o Casa Circondariale Ascoli Piceno  
Assente per rinuncia
93. **ROMANO Giovan Battista** nato Palermo 20.4.1945  
Assistito e difeso di ufficio da:  
Avv. M. Gargano  
Latitante - Contumace
94. **ROTOLO Antonino** nato Palermo 3.1.1946  
Arrestato il 07.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Arresti domiciliari il 26.10.99  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. V. Vianello  
Avv. N. Caleca  
Detenuto arr. dom. in Palermo Viale Michelangelo n. 450 (via  
UR 1 n° 7)  
Assente - Rinunciante
95. **SALERNO Pietro** nato a Palermo 10.11.1958  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. S. Priola  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Novara  
Presente in video collegamento

96. **SAMPINO Rosario** nato Palermo 19.3.1946  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Arresti domiciliari dal 26.10.01  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. R. Tricoli  
Detenuto arr. dom. in Palermo via Palmerino n° 63  
Assente - Rinunziante
97. **SAVIANO Giovanni** nato a 23.10.1960  
Assistito e difeso di ufficio da:  
Avv. M. Gargano  
Latitante Contumace
98. **SCADUTO Giovanni** nato a Palermo il 29.03.1948  
Arrestato il 10.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. R. Restivo  
Avv. G. Gerbino  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Novara  
Presente in video collegamento
99. **SCALICI Simone** nato Palermo 24.10.1947  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. R. D'Agostino  
Avv. S. Traina  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Pagliarelli"  
Assente - Rinunziante
100. **SCIARRATTA Francesco** nato Capaci 5.1.1943  
Arrestato il 06.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia  
Avv. G. Seminara  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Pagliarelli"  
Presente
101. **SCIMONE Antonino** nato Palermo 2.5.1941  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)

Arresti domiciliari dal 16.05.00  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. M. Bellavista  
Avv. V. Ciulla  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Palermo “Ucciardone”  
Assente - Rinunziante

102. **SCRIMA Francesco** nato Palermo 27.8.1942  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Silvio Nisticò (foro di Roma)  
Domiciliato c/o Servizio Centrale di Protezione - Roma  
Libero –Assente

103. **SPADARO Tommaso** nato a Palermo il 20.08.1937  
Arrestato il 24.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Mormino  
Avv. C. Catuogno  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Spoleto  
Assente - Rinunziante

104. **SPATOLA Bartolomeo** nato Palermo 18.1.1934  
Arrestato il 07.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Arrestato il 31.01.98 (O.C.C. 6416/97)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. D’Azzò  
Avv. N. Caleca  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo “Ucciardone”  
Presente

105. **SPATOLA Franco Antonio** nato a Palermo il 21.02.1943  
Arrestato il 07.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. V. Vianello  
Avv. G. D’Azzò  
Libero con obblighi di Dimora – Dom. in Palermo via  
Panebianco n° 21  
Presente

106. **SPERA Benedetto** nato a Belmonte Mezzagno (Pa) il  
01.07.1934  
Arrestato il 30.01.01 (O.C.C. 1427/95)

Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. Giannone R.M. (del foro di Caltanissetta)  
Detenuto c/o Casa Circondariale Pisa

Presente in video collegamento

107. **SPINA Francesco** nato Palermo 12.4.1957  
Arrestato il 04.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Arr. osp. dal 04.07.98 al 09.07.98  
Arr. dom. dal 09.07.98  
Assistito e difeso di fiducia da  
Avv. Giuseppe Gianzi (del foro di Roma)  
Avv. G. D'Azzò  
Detenuto arr. dom. Palermo via Pacinotti n° 19

Assente - Rinunziante

108. **SPINA Giuseppe** nato Palermo 7.11.1957  
Arrestato il 03.07.98 - Scarcerato il 28/04/99 (O.C.C. 3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Zampardi  
Avv. Antonino Mormino  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo "Ucciardone"

Presente

109. **SPINA Raffaele** nato a Palermo il 19.09.1923  
Arrestato il 07.04.95 (O.C.C. 1427/95)  
Arresti domiciliati dal 22.06.96 – Scarcerato il 12.11.97  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Mormino  
Avv. A. Zampardi  
Liberato con obblighi di dimora – Dom. in Palermo via Lancia di Brolo n° 85

Assente

110. **SUTERA Vincenzo** nato a Palermo il 24.08.1952  
Assistito e difeso di ufficio da:  
Avv. M. Gargano

Latitante - contumace

111. **TAGLIAVIA Francesco** nato a Palermo il 08.06.1954  
Arrestato il 10.04.95 – Scarcerato il 03.04.99 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. A. Barone

Avv. Sandro Furfari (foro di Reggio Calabria)  
Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Terni  
Presente in video collegamento

112. **TARANTINO Antonino** nato Palermo 13.5.1949  
Arrestato il 03.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. R. Tricoli  
Avv. G. Di Peri  
Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo “Ucciardone”  
Presente

113. **TINNIRELLO Antonino** nato a Palermo il 25.04.1962  
Arrestato il 23.06.97 - Scarcerato il 27.10.2000 (O.C.C. 1427/95)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. G. Giacobbe  
Avv. T. Farina  
Libero - Detenuto per altro c/o Casa Circondariale Roma  
“Rebibbia”  
Presente in video collegamento

114. **TINNIRELLO Gregorio** nato a Palermo il 15.04.1957  
Arrestato il 26.04.97 – Scarcerato il 12.04.99  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. S. Gallina Montana  
Avv. F. Greco  
Libero – Dom. in Palermo Via Cialdini n° 1  
Assente

115. **TROIA Antonino** nato Capaci (Pa) 28.10.1934  
Arrestato il 07.07.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. N. Caleca  
Avv. M. Giovinco  
Detenuto c/o Casa Circondariale L’Aquila  
Presente in video collegamento

116. **TROIA Mariano Tullio** nato Palermo 3.9.1933  
Arrestato il 17.09.98 (O.C.C. 6416/97+3139/98)  
Assistito e difeso di fiducia da:  
Avv. L. Fiorello  
Avv. S. Gallina Montana

Detenuto c/o Casa Circondariale Viterbo

Presente in video collegamento

117. **VERNENGO Pietro** nato a Palermo il 08.01.1943

Arrestato il 02.05.95 - Scarcerato il 03.04.99 (O.C.C. 1427/95)

Assistito e difeso di fiducia da:

Avv. R. Di Gregorio

Detenuto c/o Casa Circondariale Roma "Rebibbia"

Presente in video collegamento

### **PARTI CIVILI**

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, rappr.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nella persona dell'Avv. Libertino Arnone.
2. Gabriella Francioni, Fausto D'Aleo, Antonino D'Aleo, Girolama Galante, Salvatore Bommarito, Vincenzo Bommarito, Marianna Badagialacqua, Vito Bommarito, Casimira Bommarito, Giovanni Bommarito, Francesca Bommarito, Antonia Cirinesi, Margherita Morici, Vita Morici, Barnaba Morici assistiti e difesi da Avv. F.sco Crescimanno.
3. Rocco Ranieri difeso e rappresentato da Avv. E. Ferrante
4. Marcello, Vincenza, Sabrina, Francesco, Antonio, Filippo Giuseppe Aquilino e Maria Di Noto difesi e rappresentati da Avv. M. Genovese
5. . Chichi Giuseppe e Crisafulli Carmelo difesi e rappresentati dall'Avv. M. Tricoli

### **IMPUTATI**

**Come da decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 03.04.96:**

Palermo 30.11.1982;

**BRUSCA Giovanni, RIINA Salvatore, GRECO Michele, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, GERACI Antonino cl. 1917, PROVENZANO Bernardo e FARINELLA Giuseppe** in concorso con INTILE Francesco per il quale si procede separatamente:

o") del delitto p.e p. dagli artt. 112 n° 1, 81 cpv., 61 n° 10, 575, 577 n° 3 C.P. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quali mandanti in concorso con gli ignoti esecutori, cagionavano con premeditazione la morte del Capitano D'ALEO Mario, dell'Appuntato BOMMARITO Giuseppe e del Carabiniere MORICI Pietro, contro i quali venivano esplosi più colpi d'arma da fuoco;

Palermo 13.6.1983;

p") del delitto p. e p. dagli artt. 61 n° 2, 81 cpv., 110 C.P., 10-12 cpv. - 14 l. 14.10.1974 n° 497 per avere, al fine di commettere il reato sub o"), in concorso tra loro e con ignoti, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo;

Palermo 13.6.1983;

q") del delitto p. e p. dagli artt. 61 n° 2, 110, 624, 625 n° 2, 5 e 7 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con ignoti, al fine di commettere il reato sub o"), dell'autovettura tg. 616737 che mettevano in moto con mezzo fraudolento, sottraendola a GRAZIA Mario che l'aveva lasciata parcheggiata in una pubblica via.

## **OMICIDIO D'ALEO, BOMMARITO E MORICI**

E' stato contestato a Brusca Giovanni, Riina Salvatore, Greco Michele, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino cl. 1917, Provenzano Bernardo e Farinella Giuseppe (capi o"), p") e q") del decreto emesso in data 3.4.96) in concorso con Bono Giuseppe nei confronti del quale si è proceduto separatamente; nonché a Ganci Raffaele, Ganci Domenico, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo e Anzelmo Francesco Paolo (capi r-3) ed s-3) del decreto in data 29.12.98).

Riina Salvatore, Greco Michele, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Ganci Raffaele, Ganci Domenico, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Geraci Antonino, Farinella Giuseppe, La Barbera Michelangelo e Anzelmo Francesco Paolo hanno avanzato la richiesta di definizione immediata del procedimento, ma solo gli ultimi tre l'hanno in seguito mantenuta ferma.

Tuttavia, al momento della formulazione della suddetta richiesta l'istruzione dibattimentale era conclusa, avuto riguardo all'assunzione delle prove utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati ai quali il triplice omicidio era stato contestato con il decreto emesso dal G.U.P. il 3.4.1996.

E tenuto conto di ciò, non si è proceduto alla separazione delle posizioni di Provenzano Bernardo e Brusca Bernardo, da quelle di tutti gli altri imputati che avevano optato per la definizione immediata del processo.

Successivamente, relativamente alla posizione di Riina Salvatore, Greco Michele, Calò Giuseppe e Madonia Francesco

non sono stati adottati e comunque acquisiti, nel contraddittorio, nuovi elementi idonei a modificare il quadro probatorio consolidatosi nella fase dibattimentale già espletata.

Peraltro, gli atti del fascicolo del pubblico ministero, utilizzabili nei confronti di Brusca Giovanni, Geraci Antonino, Farinella Giuseppe, La Barbera Michelangelo e Anzelmo Francesco Paolo, non evidenziano, ai fini della decisione nei loro confronti, elementi diversi da quelli acquisiti in dibattimento prima che i medesimi imputati avanzassero la richiesta di definizione immediata del procedimento e che la trattazione delle loro posizioni fosse - solo temporaneamente - separata da quella dei coimputati Riina Salvatore, Greco Michele, Calò Giuseppe e Madonia Francesco.

Pertanto, le posizioni di Brusca Giovanni, Geraci Antonino, Farinella Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Anzelmo Francesco Paolo Riina Salvatore, Greco Michele, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Brusca Bernardo e Provenzano Bernardo possono qui trattarsi congiuntamente, facendo riferimento alle stesse risultanze acquisite in dibattimento prima della formulazione della richiesta di definizione immediata del processo.

Come è stato riferito dal Colonnello dei CC. Tito Baldo Honorati, nel corso della sua deposizione dibattimentale (ud. 29.4.97), il Capitano Mario D'Aleo era subentrato, nel comando della Compagnia dei CC. Monreale, al Capitano Emanuele Basile che era stato ucciso da Cosa Nostra il 4.5.1980.

Fin dal momento del suo insediamento, il Capitano D'Aleo aveva proseguito, con lo stesso zelo, l'attività di polizia giudiziaria del suo predecessore, volta a contrastare gli interessi

mafiosi nel territorio ove imperversava la potente cosca di San Giuseppe Jato, comandata da Brusca Bernardo ed avente come referente, a Monreale, Damiani Salvatore.

L'ufficiale aveva, pertanto, avviato una serie di indagini indirizzate a colpire le iniziative economiche riferibili ai suddetti esponenti mafiosi ed alla cattura dei latitanti che si nascondevano nella zona, fra i quali lo stesso Brusca Bernardo, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione dell'Appuntato Bommarito, il quale aveva già operato a fianco del Capitano Basile.

L'Appuntato Bommarito, con il Capitano Basile, si era occupato di penetranti indagini nei confronti di Damiani Salvatore, nel corso delle quali i militari avevano sorpreso il boss mentre teneva una riunione con altri soggetti ritenuti appartenenti ad associazione mafiosa e ne era scaturito un conflitto a fuoco.

E tali precedenti avevano indotto il Capitano D'Aleo a ritenere che il Damiani fosse coinvolto, quale mandante, nell'omicidio del suo predecessore; sicché l'ufficiale non aveva mai distolto la sua attenzione su quel boss, sottoponendolo fra l'altro ad un fermo in quanto indiziato di essere coinvolto in alcuni episodi di "lupara bianca" verificatisi nell'82 e proponendolo per l'applicazione della misura di prevenzione, sia personale che patrimoniale.

Contemporaneamente, il Capitano D'Aleo si era attivato, anche mediante una serie di perquisizioni, al fine rintracciare il latitante Bernardo Brusca.

L'ufficiale, infatti, aveva ben compreso quale fosse il peso mafioso nella zona dei diversi componenti della famiglia del Brusca e, per questo, quando incrociava qualcuno di loro, non mancava di fermarlo e sottoporlo a controlli.

Al riguardo, il Colonnello Honorati ha in particolare ricordato: *“... nell’82 lui arrestò Brusca Giovanni per favoreggiamento (il teste ha poi chiarito che ciò avvenne il 2 Gennaio di quell’anno). Perché si era verificato un danneggiamento di un autocarro, di un’autovettura che è stata data alle fiamme nella zona di San Giuseppe Jato. Nel corso delle indagini che aveva fatto il D’Aleo risultò che era stata notata ... un’autovettura Golf Volkswagen con a bordo delle persone e poi, una mattina in cui D’Aleo si trova nella zona per fare accertamenti, notò a bordo di questa macchina che poi gli sfuggì al controllo, che c’era a bordo, secondo lui, il Giovanni Brusca. Poi lui ricercò il Giovanni Brusca, lo portò in caserma. Voleva sapere con chi fosse in macchina. Brusca disse che ...naturalmente...che non conosceva nessuno, non c’era nessuno e lo arrestò per favoreggiamento personale. Nella circostanza ... si portò in caserma il nonno di Giovanni Brusca, che era Brusca Emanuele e che insomma ebbe delle parole nei confronti del Capitano D’Aleo, perché lui ... aveva questa attività pressante nei confronti della famiglia. ... E perché gli disse: stia attento perché lei – questo era in senso - ... insiste troppo a perseguire la nostra famiglia ... dopo il Capitano D’Aleo ritenne questo atteggiamento minaccioso, perché poi lo scrisse ... nel rapporto giudiziario in cui riferiva dell’arresto di Giovanni Brusca ...”.*

Quanto alle modalità dell’agguato omicida, il Colonnello Honorati ha poi riferito che il Capitano D’Aleo, l’Appuntato Bommarito ed il Carabiniere Morici furono uccisi alle ore 20-20,30 del 13 Giugno 1983 in questa via Scobar all’altezza dello stabile al civico n. 22, dove abitava la fidanzata del giovane ufficiale e lo stesso si stava recando. I militari erano giunti in quel

luogo a bordo di un'auto di servizio Fiat Ritmo, condotta dal Carabiniere Morici, con a fianco il Capitano D'Aleo e dietro l'Appuntato Bommarito. I killer, scesi da una Fiat 131 di colore "arancione scuro", esplosero contro i predetti diversi colpi di arma da fuoco corta e lunga. Poi si allontanarono a bordo della Fiat 131, che in seguito fu rinvenuta, semidistrutta dal fuoco, in via Angelitti, sita non lontano dalla via Scobar. Nel corso delle indagini, si accertò che tale auto era stata rubata ad un certo Di Grazia, mentre era parcheggiata sotto la di lui abitazione, a Palermo. Non vi erano, tuttavia, segni di effrazione, né era stata manomesso il meccanismo di accensione. Il proprietario del veicolo in precedenza era solito parcheggiarlo nel garage dello IACP di Palermo, nelle ore in cui si recava al lavoro. Ed in quel periodo erano state rubate, con le stesse modalità, altre otto macchine appartenenti tutte a dipendenti dello IACP. Cosicché, si era ipotizzato che in tutti questi furti fosse coinvolto qualcuno alle dipendenze dell'ente, il quale aveva avuto modo di duplicare le chiavi dei veicoli, durante le ore di lavoro. Inoltre, era emerso che sulla Fiat 131 data alle fiamme in via Angelitti erano state applicate le targhe di altro veicolo parimenti rubato, che era stato utilizzato per commettere gli omicidi di Chiazzese Francesco e Dominici Giuseppe.

Il teste Agnello Manfredi (ud. 29.4.97) ha riferito che, il giorno del triplice omicidio di via Scobar, mentre era affacciato al balcone di casa, aveva notato una macchina rosso porpora (che gli era sembrata un'Alfetta, ma in seguito aveva appreso che in effetti si trattava di una Fiat 131), ferma in mezzo alla strada e due o tre persone armate che vi prendevano posto dopo gli spari.

Da parte sua, La Barbera Susanna ha dichiarato (ud. 29.4.97) di avere visto quella sera una Fiat Ritmo blu con gli sportelli aperti, ferma di fronte allo stabile di via Scobar dove lei abitava e vicino a tale autovettura due uomini con la divisa dei Carabinieri. Accanto a loro vi era un'altra macchina di colore arancione, che stazionava con la parte anteriore situata in direzione opposta a quella della Fiat Ritmo. Un uomo armato di fucile da caccia, posizionato nei pressi della prima auto, aveva esplosivo due colpi contro uno dei militari, che nella circostanza si trovava accostato allo spigolo posteriore sinistro della Fiat Ritmo. Altre due persone erano rimaste, in piedi, all'altezza degli sportelli posteriori dell'autovettura di colore arancione. Dopo gli spari, tutte e tre gli assassini erano saliti a bordo di quest'ultimo veicolo e si erano allontanati.

Anche un altro teste oculare, La Barbera Giuseppe, nel verbale di S.I.T. acquisito al fascicolo del dibattimento, ha parlato di un uomo armato di fucile, precisando che costui, posto a sinistra rispetto alla Fiat Ritmo, aveva sparato *“un ultimo colpo di fucile, probabilmente a canne mozze, all'indirizzo dei militari”* ed immediatamente dopo, di corsa, aveva preso posto nel sedile posteriore di un'auto di colore rosso o arancione, a bordo della quale, con i complici, si era allontanato a velocità, in direzione di viale Regione Siciliana.

Sull'esito degli accertamenti autoptici ha riferito il medico legale dottor Edoardo Scalici (all'udienza in data 11.10.96), rassegnando le medesime conclusioni contenute nelle relazioni peritali a suo tempo redatte ed acquisite al fascicolo del dibattimento, nelle quali si dà atto di quanto segue:

*“D’Aleo Mario venne a morte per lesioni cranio-encefaliche da colpi d’arma da fuoco a canna corta. La vittima fu attinta da n. 4 colpi di pistola. Un colpo fu esploso al capo con direzione da dx verso sx e da dietro in avanti; un colpo al collo con direzione da dx verso sx; un colpo al tronco con direzione dall’alto verso il basso da dx verso sx e dall’avanti all’indietro; l’ultimo è stato esploso al braccio di dx con direzione dall’alto verso il basso e da sx verso dx. La presenza del tatuaggio sugli orifici cutanei e degli indumenti fa ritenere che i colpi siano stati esplosi entro le “brevi distanze” (valutabile intorno a 60 cm. fra bocca dell’arma e superficie attinta ....*

*... Bommarito Giuseppe venne a morte per lesioni cranio-encefaliche da colpi d’arma da fuoco. La vittima fu attinta da un colpo di fucile e n. 2 colpi di pistola. Il colpo di fucile fu esploso al capo con direzione da dietro in avanti; i due colpi di pistola furono esplosi al capo con direzione da destra verso sinistra. La presenza del tatuaggio sugli orifici cutanei fa ritenere che i colpi siano stati esplosi entro le “brevi distanze” (valutabili a 2-3 M. per il fucile ed intorno a 60 CM per i colpi di pistola) ....*

*... Morici Pietro venne a morte per lesioni cranio-encefaliche e cardio-polmonari da colpi di arma da fuoco a canna corta. La vittima fu attinta da n. 6 colpi di pistola. Un colpo fu esploso al capo con direzione da sx verso dx e leggermente dall’alto verso il basso; un colpo fu esploso al tronco con direzione dall’alto verso il basso; tre colpi furono esplosi al tronco con direzione dal basso verso l’lato e da sx verso dx; un colpo fu esploso al tronco con direzione da basso verso l’alto. La presenza del tatuaggio sugli orifici cutanei e sugli indumenti fa ritenere che i colpi siano stati esplosi entro le “brevi distanze” (valutabile attorno a 60 cm) ....*

*Nel triplice omicidio sono state impiegate:*

- *un fucile da caccia calibro 12, caricato con pallettoni appartenenti al numero 11/0 della numerazione unica italiana;*
- *una pistola 38-357 magnum – a 6 rigature sinistrorse;*
- *una pistola 38-357 magnum – a 5 rigature destrorse;*
- *una pistola 44 a 5 rigature destrorse;*
- *probabilmente, una o due pistole calibro 38.”*

E' stato acquisito agli atti del dibattimento il fascicolo dei rilievi svolti dai Carabinieri in sede di sopralluogo, dai quali si evince che la Fiat Ritmo di colore blu era ferma in posizione leggermente obliqua, davanti al cancello di accesso allo spiazzo antistante il civico n. 22 della via Scobar, con la parte anteriore rivolta verso detto cancello e quella posteriore in direzione di viale Regione Siciliana. Il corpo del Carabiniere Morici era riverso sui sedili anteriori del veicolo. Accanto, sulla destra, si trovava per terra il cadavere del Capitano D'Aleo, in posizione supina con il viso rivolto verso l'alto. Sulla sinistra, a poca distanza dal medesimo veicolo, giaceva, sempre sul manto stradale, il corpo dell'Appuntato Bommarito, in posizione bocconi. Lo sportello anteriore destro e quello posteriore sinistro della Fiat Ritmo erano aperti. I militari indossavano la divisa e le loro pistole erano rimaste nelle fondine.

Dalla relazione tecnica della Polizia Scientifica in data 14.5.1990 e da quella di perizia balistica in data 1.9.1990, a firma del Dottor Martino Farneti, entrambe acquisite al fascicolo del dibattimento, emerge che, in occasione dell'agguato di via Scobar, era stato utilizzato il medesimo revolver Smith & Wesson calibro 41 magnum, abbandonato dagli assassini dell'ex Sindaco

Giuseppe Insalaco, la sera del 12.1.1988, nei pressi di questa via Cesareo.

E come si dà atto nella relazione depositata il 20.10.88 dai periti Prof. Marco Morin, Dott. Farneti, C.llo Schiavi, M.re Lombardi e M.llo Stramondo all'esito di altri accertamenti balistici e anch'essa acquisita al fascicolo del dibattimento, erano due i revolver calibro 38 o 357 magnum utilizzati in occasione del triplice omicidio di via Scobar e uno di essi, quindici mesi dopo, era stato adoperato nell'agguato mafioso in pregiudizio di La Parola Francesco.

Di seguito si riportano le dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori sul delitto in trattazione come sintetizzate dal pubblico ministero ed utilizzabili ai fini della decisione nei confronti di Brusca Giovanni, Geraci Antonino, Farinella Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Anzelmo Francesco Paolo Riina Salvatore, Greco Michele, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Brusca Bernardo e Provenzano Bernardo.

*“Mutolo Gaspare (udienze 11 e 12.2.1997) ha detto: “Questi discorsi li ho avuti principalmente con Luciano Leggio. D'Aleo aveva continuato le indagini che aveva lasciato il Capitano Emanuele Basile ed è entrato in contrasto con i Brusca, con Giovanni Brusca, in quanto ci andava a fare sempre delle perquisizioni. A Giovanni Brusca Luciano Leggio mi racconta che una volta l'aveva spinto. Ne ho parlato spesso anche con Pino Leggio, con Puccio, con Mariano Agate. Trattandosi di Carabinieri l'omicidio fu deliberato dalla Commissione”.*

Anche Marino Mannoia Francesco (udienza 17.12.1997) ha riferito: *“Si è trattato di una vendetta contro il successore del Capitano Basile, perché D'Aleo aveva la sua stessa grinta ed in particolare perseguiva la cosca di Altofonte. Certamente ha richiesto la delibera della Commissione perché era un omicidio di risonanza pubblica. La stessa regola vale per gli uomini d'onore a partire dalla morte di Angelo Graziano, fatto uccidere da Riccobono Rosario, ad eccezione degli uomini d'onore scappati dopo la*

*seconda guerra di mafia e tutti quelli destinati ad essere eliminati perché non affidabili in quanto di corrente diversa. Questa regola è rimasta fino a quando sono uscito da Cosa Nostra nel 1989”.*

A sua volta Marchese Giuseppe (udienza 29.1.1998) ha dichiarato: *“Io mi trovavo in carcere, mi sembra a Trani, quando ho appreso la notizia ed ero con Leoluca Bagarella e Salvatore Madonia. Si diceva che Totò Riina questo D’Aleo l’aveva beccato in una strada verso Monreale, che Brusca Giovanni era l’autista. Dice che questo D’Aleo era quello che dava filo da torcere ai Brusca, sempre perquisizioni e voleva sapere da Brusca chi era quello in macchina con lui. Trattandosi di un omicidio di un certo spessore devono essere stati informati quelli della Commissione”.*

Anche Messina Leonardo (udienza 7.10.1998) ha dichiarato: *“Ho incontrato Brusca Giovanni a San Giuseppe Jato. Io ero in compagnia di Ferraro Salvatore e Baldassarre Di Maggio. Nella mattinata siamo arrivati con una Golf nell’officina di Di Maggio e siamo andati a trovare Giovanni Brusca che ci aspettava per mangiare nella sua casa di campagna. In queste ore che siamo stati là si è parlato sia del dottor Falcone, sia del capitano D’Aleo. Dovremmo essere fine ‘88, inizi ‘89. Praticamente Giovanni Brusca aveva detto che il capitano D’Aleo qualche periodo prima aveva fermato Giovanni Brusca, aveva mandato a chiamare Giovanni Brusca in una caserma e gli aveva dato uno schiaffo. Giovanni Brusca testualmente mi ha detto che gli hanno sparato in testa.*

*I nomi non me li ha fatti, mi ha detto che erano stati loro a ammazzarlo. Mi ha detto “Ci sparammo”, senza dire chi. Cioè dicendo che era stato lui, che era stato lui a commissionare, a fare l’omicidio”.*

E ancora Ferrante Giovan Battista (8.10.1998): *“Il giorno dell’uccisione del capitano D’Aleo, di mattina, mi ero visto con Pippo Gambino. Pippo Gambino mi aveva detto che la sera saremmo dovuti andare a fare dei danneggiamenti e mi disse pure dove si dovevano fare; quello che ricordo con certezza è che la sera sono andato a casa di Salvatore Biondino perché appunto dovevamo andare a fare quei danneggiamenti ed avevamo appuntamento io, Salvatore Biondino, Mimmo Biondino, fratello di Salvatore, e Salvatore Biondo, “il corto” e “il lungo”. Quando sono andato a casa di Salvatore Biondino, Salvatore Biondino mi disse che non poteva venire con noi, perché Pippo lo sapeva che lui aveva da fare, dice che doveva andare “da zu Faluzzu”, quindi da Raffaele Ganci. Visto che Pippo Gambino lo sapeva io non ho per niente insistito e la sera assieme agli altri in mancanza di Salvatore Biondino siamo andati a danneggiare la Remscaff,*

*che è una ditta di scaffalature metalliche che si trova proprio accanto a Sposa 2000, in quell'occasione ricordo che gli abbiamo incendiato alcuni rotoli di materia plastica. Onestamente Salvatore Biondino non mi disse mai che ha partecipato personalmente all'uccisione, però è stata una mia deduzione”.*

*E Anzelmo Francesco Paolo (15.10.1998): “Non mi ricordo quando sono venuto a conoscenza che dovevo partecipare a questo omicidio, comunque sono stato uno dei primi perché me lo disse Ganci Raffaele che io e Ganci Domenico, per la Noce, avremmo dovuto prendere parte a questo omicidio e così Ganci Raffaele ci fece vedere dove si sarebbe fatto l'omicidio e di studiare come l'avremmo dovuto mettere in atto. Ganci Raffaele ci aveva fatto sapere a noi che tutti i pomeriggi all'apertura dei negozi io e Ganci Domenico ci saremmo dovuti tenere reperibili in via Lancia di Brolo perché non si sapeva quando si doveva fare questo omicidio, cioè quando lui aveva la battuta certa e sicura che il capitano sarebbe sceso qua in via Scobar dove aveva un appartamento lui o la sua fidanzata. Certe volte con noi ci stava pure Angelo La Barbera che doveva partecipare con noi all'omicidio.*

*Avevamo parcheggiato una macchina rubata a quattro sportelli nelle vicinanze di via Scobar, proprio alle spalle di un carneziere della via Holm, in una traversa. Un pomeriggio arrivò Ganci Raffaele e ci venne a dire di prepararci che sarebbe arrivato il capitano. A questo punto io, Ganci Domenico e Angelo La Barbera ci siamo recati nella macchina, l'abbiamo riempita di giornali, perché poi ci dovevamo dare fuoco, e ci siamo spostati, siamo usciti da questa traversina e ci siamo andati a piazzare proprio in via Holm. Biondino Salvatore che arrivò con Pippo Gambino si fece lasciare all'angolo di via Scobar con via Regione Siciliana, e l'accordo era che il minuto in cui si vedeva che il Biondino cominciava a camminare per dirigersi verso il portone dove era ubicata questa abitazione, Mimmo Ganci a piedi si sarebbe diretto pure lui là e noi piano piano con la macchina, io e Angelo La Barbera, ci saremmo avvicinati.*

*Infatti vediamo che Biondino comincia a camminare per dirigersi verso l'abitazione del capitano D'Aleo, allo stesso modo fa Mimmo. Angelo La Barbera era messo vicino a me che guidavo la macchina e non doveva sparare, ci siamo avvicinati piano piano, con la macchina abbiamo cominciato a muovere pure noi e siamo arrivati proprio in sincronismo con gli altri. La Ritmo si ferma, il Biondino è il primo che spara, Ganci Domenico spara pure e tutto assieme ne vediamo spuntare tre di Carabinieri e a questo punto Angelo La Barbera scende dalla macchina e fa fuoco con il*

*fucile e muoiono tutti e tre i Carabinieri, il capitano con l'autista e l'altro appuntato. Risalgono in macchina con me, posteggio la macchina, Angelo La Barbera se ne va con Ganci Raffaele, Biondino se ne va con Pippo Gambino, io e Mimmo ce ne andiamo non mi ricordo se ci prese qualcuno o ce ne siamo andati a piedi in via Lancia di Brolo. Salvatore Biondo il corto aveva l'incarico che il minuto in cui noi tutti ci saremmo allontanati lui ci andava a dare fuoco alla macchina. Quindi siamo arrivati in carnezzeria, c'era Ganci Calogero, io non mi ricordo se Ganci Calogero era pure in giro come copertura ma in ogni caso Ganci Calogero era al corrente di tutto e poi lo trovo in carnezzeria. Ci raccontiamo com'era avvenuto il fatto e io e Ganci Calogero ci mettiamo in macchina, che all'epoca avevamo un villino in affitto a capo Zafferano. All'entrata dell'autostrada ci ferma un posto di blocco, ci controlla e ci fece andare.*

*Giorni prima di fare l'omicidio mi ero incontrato con Totò Riina e Totò Riina mi aveva detto che sicuramente sarebbe venuto Nino Madonia, o da me o da Calogero, a chiedere di questo omicidio, e così fu. A ventiquattrore precise dall'omicidio si presenta in via Lancia di Brolo Nino Madonia e mi dice queste testuali parole: Mancu u ciavuru mi facistivu sentiri a mia. A noi Totò Riina ci aveva detto di dirci a Nino Madonia che noi non eravamo stati, perché dice: Voi diteci così, che lui poi va da mio figlioccio Giovanni Brusca e mio figlioccio Giovanni Brusca sa cosa dirci. E infatti fu così, Nino Madonia venne e mi venne a dire questa situazione, io ci dissi: Ma noi un ni sapemu nenti nuatri, parla cu zu Raffaele. Ma lui non ci ha creduto evidentemente e poi se ne andò effettivamente da Giovanni Brusca.*

*Si è trattato di un omicidio deliberato dalla Commissione, infatti qua siamo: Noce, Passo di Rigano, San Lorenzo, tre mandamenti siamo che operiamo.*

*Il capitano D'Aleo era il capitano di Monreale e quindi dava fastidio ai Brusca, ai Brusca D'Aleo li perseguitava, perché a noi, proprio a noi della Noce o a Pippo Gambino di San Lorenzo, ma chi lo conosceva il capitano D'Aleo? Io escludo categoricamente che Giovanni Brusca quel giorno era là con me, cioè su questo non ci sono dubbi, lui materialmente non ci ha partecipato all'omicidio, ma sono certo che lo sapeva e fra l'altro se non ricordo male Ganci Raffaele li teneva con lui i contatti per la battuta”.*

*Risentito all'udienza del 2.5.2000 per i nuovi imputati l'Anselmo ha ripetuto esattamente lo stesso discorso.*

*Dal canto suo Brusca Giovanni (21.10.1998) ha detto: “Come fatto esecutivo, non ne so nulla, io sono stato chiamato da Salvatore Riina che mi*

*disse: “Se viene Antonino Madonia a chiederti questo fatto, gli devi rispondere, sì lo abbiamo fatto noi”, fagli capire che sei stato tu, però senza dire chi lo ha commesso e chi non lo ha commesso. Al che io ho detto “Zù Totò, ma mi devo accollare una cosa che io non ho fatto?”, dice “Fai come ti dico io” e così ho fatto. Quando venne Antonino Madonia e mi ha detto “Ma come mai avete fatto questo fatto? Non mi avete chiamato...”, io ho detto “Nino, capitò, non ci pensare più”. Lui insisteva di sapere chi l’aveva commesso, chi non l’aveva commesso, però io mi sono fermato in quelle dichiarazioni che mi aveva suggerito Salvatore Riina. Oltre a questo, io non so nulla.*

*Io avevo capito che c’erano dei malumori nel confronto del capitano D’Aleo, in base al suo lavoro che faceva, però non sapevo che era stata presa la decisione di eliminarlo, però lo capivo che dava fastidio a Cosa Nostra. Il capitano D’Aleo continuava nell’attività che aveva intrapreso il capitano Basile, cioè continuava l’indagine su quello che era successo sul territorio di Altofonte e mi riferisco a dopo la morte di Salvatore La Barbera, ad Altofonte erano successi un sacco di omicidi, lavorava su questo e su altri fatti. Il capitano D’Aleo lavorava anche su mio padre. A un dato punto succede che io vengo arrestato ingiustamente per mano del capitano D’Aleo, con una scusa che io avevo dato fuoco ad un camioncino. In realtà il Capitano voleva che io gli dessi informazioni per la cattura di Totò Riina e di mio padre. Mentre mi trovavo dentro la caserma, mio nonno ha avuto una reazione del tutto spontanea, perché mio nonno non era uomo d’onore, non faceva parte di Cosa Nostra, e stava cercando di potere difendere suo nipote.*

*Poi il capitano faceva le indagini sulla Litomix Calcestruzzi, ma questo non influì sulla sua determinazione di eliminarlo, perché non c’era nessun tipo di problema.*

*A.D.R. Nei giorni immediatamente precedenti all’omicidio non escludo che mi sia incontrato con i Ganci per altri fatti, ma non per questo. In quel periodo ci andavo spesso e volentieri, prevalentemente in macelleria. A casa della nonna di Ganci Calogero ci andavo a fare appuntamenti con Salvatore Riina, mi incontravo con Raffaele Ganci, abbiamo deliberato qualche omicidio lì dentro, ma non ci ho portato mai niente, nemmeno armi”.*

*Risentito all’udienza del 18.5.2000 il collaboratore ha ripetuto le stesse cose, in particolare che per la natura dell’eccidio (ai danni di appartenenti alle forze dell’ordine) l’omicidio era stato deliberato certamente dalla Commissione.*

Ma ancora Ganci Calogero (udienza 19.10.1998) ha riferito: *“Io sull'omicidio D'Aleo mi ricordo che un giorno venne in macelleria, che aveva appuntamento con mio padre, il Giovanni Brusca che erano pronti a commettere questo omicidio, anche se io ancora non sapevo che si trattasse del Capitano D'Aleo. Alla macelleria di via Lancia di Brolo Brusca Giovanni si è incontrato con mio padre e poi da lì noi siamo andati nell'abitazione di mia nonna, in via largo Mariano Accardi numero 8 dove abbiamo posato delle armi e c'erano anche delle armi nostre lì. Può darsi che sia stato lo stesso giorno dell'omicidio, ma c'è stata un'attività di preparazione e quindi posso anche sbagliare, che sia stato giorni prima. Io ho visto che c'era un borsone, poi che tipo di armi erano non lo so. Noi di solito usavamo, nei nostri borsoni che tenevamo pronti, dei fucili calibro 12 e pistole. Quando siamo andati lì, questi borsoni furono aperti per stabilire quali armi si dovevano usare per uccidere D'Aleo, ed ho visto che in quel borsone del Brusca c'erano anche delle armi.*

*Andammo a vedere anche il posto dove si doveva commettere l'omicidio, che era sotto l'abitazione del Capitano D'Aleo. Io ho partecipato a questo tipo di attività, di preparazione armi e cose varie, poi mi ricordo pure che quando ci fu l'omicidio di D'Aleo, anche se io non partecipai a sparare, ci fu una mia partecipazione come copertura, mi ricordo che avevo una macchina, una Renault 18.*

*In quell'omicidio parteciparono mio cugino Paolo Anzelmo, mio padre Ganci Raffaele, Gambino Giuseppe, Biondino Salvatore, Giovanni Brusca e forse mio fratello Ganci Domenico”. E a domanda della Difesa: “Io non mi ricordo perfettamente quello che ha fatto mio fratello Domenico, però ha partecipato, io mi ricordo che anche lui ha partecipato all'omicidio”.*

*Io mi ricordo che ero fermo in una piazzetta vicino il posto dove veniva ucciso, che era via Scobar, e questa zona è una zona vicino la macelleria nostra, la macelleria di via Lancia di Brolo. Io mi ricordo che era giorno, e siamo in piena estate, giugno o luglio, io non mi ricordo se fu nel primo pomeriggio o addirittura verso le 8, comunque era ancora giorno.*

*Quando ho fatto questa attività di appoggio, io vidi il Gambino Giuseppe, il Biondino Salvatore, mio cugino Paolo Anzelmo e Brusca Giovanni.*

*Poi io ho avuto la funzione di prendere mio cugino Paolo Anzelmo che era alla guida della macchina, l'ho preso io con la macchina pulita e da lì noi poi siamo andati in un villino dove abitavamo assieme, io e mio cugino Paolo Anzelmo, a Capo Zafferano. Mentre andavamo per l'autostrada, quindi all'inizio dell'imbocco dell'autostrada Palermo Villabate, siamo*

*incappati in un posto di blocco, e siamo stati fermati, controllati e siamo andati via. Io ricordo questo particolare come se fosse oggi.*

*Io Anzelmo Paolo l'ho prelevato davanti la scuola che si trova in via Angelitti. Mi sono fermato un 50 metri prima e poi mio cugino mi è venuto a trovare nella macchina. Poi la macchina se non ricordo male è stata bruciata. Io mi ricordo che con mio cugino c'erano il Biondino Salvatore, il Giovanni Brusca e mio fratello Ganci Domenico.*

*Io mi ricordo di avere sentito i colpi, però posso anche sbagliare, quindi non ne sono certo.*

*Si parlava che il Capitano D'Aleo stava indagando sempre sulla famiglia Brusca a San Giuseppe Jato, cioè stava prendendo in mano il lavoro che aveva svolto il Capitano Basile. L'ho sentito dire da mio padre.*

*D'Aleo era un Capitano dei Carabinieri ed io posso dire che quando avviene un omicidio di persone appartenenti a Forze dell'Ordine, c'è una decisione della Commissione.*

*Nella stessa via Scobar è stato commesso un altro omicidio da me, Anzelmo Francesco Paolo, mio padre Ganci Raffaele e Pippo Di Napoli, era un certo Angelo, ucciso a colpi d'arma da fuoco, e siamo sempre in quegli anni, 82, 83”.*

*E ancora Di Maggio Baldassare (udienza 20.11.1998 ): “Il Capitano D'Aleo c'è stato un periodo, nell'82\83, che veniva a San Giuseppe Jato e ce l'aveva con la famiglia dei Brusca, e successivamente dopo la morte di D'Aleo Giovanni Brusca mi ha confidato che finalmente lo hanno ammazzato e mi ha detto che sono stati i figli di Raffaele Ganci. Mi parlava di Calogero Ganci e Paluzzo Anselmo. Non mi ricordo se eravamo fuori paese e si è sentita questa notizia e lui mi ha parlato di questa uccisione del Capitano, perché a parte tutto io lo sapevo che il Capitano veniva a San Giuseppe Jato e ce l'aveva con la famiglia Brusca, specialmente con Giovanni Brusca”.*

*Per ultimo Di Matteo Mario Santo (udienza 20.11.1998): “Quello che so io del Capitano D'Aleo è che ne parlavano che hanno ucciso questo Capitano perchè interessava la "famiglia" Brusca. Come all'inizio avevano ucciso il Capitano Basile, i mandanti sono stati la "famiglia" Brusca.*

*Perché allora si parlava che li disturbava, stava indagando su di loro e loro la stessa prassi che hanno fatto con il Capitano Basile hanno fatto con il Capitano D'Aleo. Allora se ne parlava con loro, cioè con i ragazzi che stavano con me, c'era Baldassare Di Maggio allora.*

*Ne parlai anche con il mio rappresentante, allora mi pare che c'era*

*Andrea Di Carlo o era Franco Di Carlo. E poi ho saputo dai Brusca, diciamo pure da Bernardo Brusca, che l'omicidio era stato da loro voluto, per le indagini che l'ufficiale faceva nei loro confronti e nel loro territorio".*

Osserva la Corte, con riguardo alle posizioni degli imputati Brusca Giovanni, Geraci Antonino, Farinella Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Anzelmo Francesco Paolo, Riina Salvatore, Greco Michele, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Brusca Bernardo e Provenzano Bernardo, che l'impianto accusatorio è anzitutto supportato dalle dichiarazioni dell'Anzelmo che, assumendosi la responsabilità del triplice omicidio, ha offerto una ricostruzione della sua dinamica tanto logica e puntuale, quanto riscontrata.

Il racconto del collaboratore conferma la matrice mafiosa del delitto, del resto già desumibile da quanto si è appreso in ordine all'attività di contrasto a Cosa Nostra svolta dal Capitano D'Aleo, nel territorio della Compagnia dei CC. di Monreale coincidente con quello del mandamento di San Giuseppe Jato, divenuto una delle principali roccaforti dei "corleonesi".

Come è stato riferito da diversi collaboratori e fra gli altri da Brusca Giovanni, in quel periodo nella zona trascorreva la latitanza il capo mandamento Brusca Bernardo; ma anche Riina Salvatore era solito risiedervi, nella proprietà in contrada Dammusi ove il 30.11.1982 era stato ucciso Riccobono Rosario e, peraltro, nella stessa contrada, nel 1985, verrà arrestato Brusca Bernardo.

Il Capitano D'Aleo, al pari del suo predecessore, non si era limitato a ricercare quei pericolosi latitanti mediante un'azione pressante anche nei confronti dei loro familiari (come il giovane Brusca Giovanni), ma aveva sviluppato indagini dirette a colpire i

ramificati interessi mafiosi nella zona.

Nel portare avanti quest'attività, anche tramite fermi ed arresti, l'Ufficiale aveva dimostrato pubblicamente di volere compiere il suo dovere, senza farsi condizionare dal potere mafioso acquisito dai boss e dal pericolo delle loro ritorsioni.

Pertanto, è lecito ritenere che la motivazione dell'uccisione del Capitano D'Aleo, risieda nella necessità di fermare un'azione di polizia giudiziaria che prima o poi avrebbe dato i suoi frutti con danni incalcolabili, essendosi peraltro acquisita la consapevolezza che ci si trovava di fronte ad un altro servitore dello Stato assai determinato e in grado di mettere a repentaglio lo stesso prestigio da sempre goduto dai mafiosi in quel territorio.

Al riguardo, è esemplificativo l'episodio relativo all'arresto di Brusca Giovanni avvenuto nel Gennaio 1982, a seguito del quale l'anziano Brusca Emanuele era stato costretto ad uscire allo scoperto e recarsi personalmente presso la caserma dei Carabinieri per lamentarsi del trattamento riservato alla sua famiglia e lanciare sinistri avvertimenti al Capitano D'Aleo.

Ve ne è, dunque, abbastanza per individuare il movente mafioso del delitto e per rendersi conto di come esso avrebbe dovuto essere eseguito al più presto, anche a costo di inasprire - ancora una volta - lo scontro con lo Stato.

Cosa Nostra era l'unica organizzazione criminale operante sul territorio in grado di mettere a segno un'azione militare di quel tipo e l'impronta del suo coinvolgimento è viepiù percepibile, ove si consideri che le indagini sulle armi e sull'auto utilizzate per eseguire l'agguato di via Scobar, hanno evidenziato collegamenti con altri tre altri omicidi riferibili a detto sodalizio.

Ed in proposito giova ricordare che quello commesso in

pregiudizio di Chiazzese e Dominici in data 5.6.1982 aveva visto entrare in azione, ancora una volta, un gruppo di fuoco composto da diversi uomini d'onore di stretta osservanza "corleonese", appartenenti a ben quattro mandamenti (quelli di Ciaculli, Passo di Rigano, Resuttana e Porta Nuova).

La ricostruzione dell'agguato operata dall'Anzelmo si rivela perfettamente aderente a quella che può desumersi dalle risultanze delle indagini svolte nell'immediatezza: particolarmente significativi appaiono i riscontri che assistono le indicazioni concernenti il mezzo adoperato dai killer; il numero dei soggetti che spararono; il tipo di armi in loro dotazione, avuto riguardo in particolare all'utilizzo di un fucile per colpire da ultimo il terzo Carabiniere (l'App.to Bommarito), la cui presenza non era stata preventivata; la fuga dei tre killer a bordo della medesima autovettura con cui erano giunti (nella circostanza condotta dallo stesso Anzelmo); l'incendio di tale veicolo nello stesso momento in cui veniva abbandonato a poco distanza dalla via Scobar; l'intervento anche in questa fase di altri complici, per favorire la fuga.

Ebbene, già tali emergenze confermano che Anzelmo ha narrato un fatto vissuto personalmente e ben ricordato, nonostante il tempo trascorso.

Conclusioni altrettanto sicure non possono essere rassegnate a proposito delle dichiarazioni di Ganci Calogero, posto che il suo racconto è privo di tutte quelle precisazioni sullo svolgimento dei fatti che qualificano quello dell'Anzelmo e che, come detto, risultano inequivocabilmente riscontrate.

Ganci Calogero ha serbato ricordi tanto confusi sull'episodio che neppure è riuscito a fornire coerenti chiarimenti a proposito

del luogo in cui ebbe a trovarsi nelle fasi immediatamente precedenti all'esecuzione dell'agguato: egli ha fatto riferimento ad una "piazzetta" sita nelle vicinanze del luogo di abbandono della Fiat 131, dalla quale però non avrebbe potuto scorgere i correi pronti ad entrare in azione in via Scobar.

L'Anzelmo ha evidenziato l'intervento di esponenti del mandamento di San Lorenzo ed in particolare di Gambino Giuseppe e Biondino Salvatore, ben delineando le funzioni da loro svolte nelle diverse fasi esecutive del delitto.

E siffatto coinvolgimento risulta significativamente confermato da quanto riferito da Ferrante Giovan Battista a proposito degli impegni "da un zu Faluzzu" (ossia Raffaele Ganci), a causa dei quali Biondino Salvatore, quella sera, fu distolto dal suo capo mandamento (Gambino Giuseppe), dalla partecipazione ad un danneggiamento nella zona di San Lorenzo.

Brusca Giovanni, come si è visto, ha escluso il suo coinvolgimento nel triplice omicidio nelle fasi dell'ideazione, organizzazione ed esecuzione.

E ha continuato a farlo nel corso del controesame ed infine rispondendo alle domande rivolte dal Presidente in occasione dell'audizione del 18.5.00:

*Presidente: Passiamo brevemente pure all'omicidio del cap. D'Aleo, lei ha detto di non sapere nulla sulle modalità.*

*Brusca: Sul fatto ese.*

*Presidente: Con le quali è stato deciso l'omicidio ecc., però lei ha partecipato all'omicidio?*

*Brusca: No, no io.*

*Presidente: Non ha partecipato.*

*Brusca: Non ho partecipato per niente.*

Presidente: *ha sentito parlare da qualcuno anche dopo il fatto di questo omicidio, della organizzazione non si mai si è adoperato per sapere notizie. Tra l'altro.*

Brusca: *Sig. Presidente.*

Presidente: *Il cap. D'Aleo dirigeva la compagnia di Monreale quindi poteva essere anche di interesse della sua famiglia conoscere qualcosa.*

Brusca: *Sig. Presidente aspetti io ho riferito ho negato e nego respingo qualsiasi ruolo nella fase operativa.*

Presidente: *Operativa.*

Brusca: *Cioè io non ho partecipato a nessuna attività.*

Presidente: *Allora ci dica se conosce qualcosa a parte la fase operativa chi lo deliberò, come mai.*

Brusca: *O io sapevo.*

Presidente: *E come e quello che sa come lo ha saputo.*

Brusca: *Allora io ho saputo ho saputo per fatti diretti che il cap. D'Aleo cercava di arrestare Salvatore Riina e mio padre e io questi fatti per come fu li passavo a Salvatore Riina. Un giorno.*

Presidente: *Scusi lei dice per fatti diretti ecco che intende dire? Sapevo per fatti diretti.*

Brusca: *Che io son stato sì che io sono stato chiamato dal cap. Basile e cap. D'Aleo interrogato in quanto in quella circostanza mi chiamò con la scusa tanto è vero che sono stato tratto in arresto per una ventina di giorni, con la scusa che io io avrei dato avrei dato fuoco a un camioncino e di questo fatto io l'ho respinto perché dice che c'era un testimone e che mi aveva visto e io gli ho detto che non sapevo nulla di questo fatto. Oggi gli posso dire chi l'ha commesso quel reato e quindi il cap. Basile in questo interrogatorio mi ha detto D'Aleo, chiedo scusa, il cap. D'Aleo quando finiva l'interrogatorio dice ma lei perché non mi dice dove è suo padre Salvatore Riina così io lo lascio andare, lo lascio libero e non corre nessuna conseguenza. E io gli ho detto guardi io non so né di mio padre e addirittura al momento dico non l'ho visto perché mio padre era latitante non conosco né Salvatore Riina, né mio padre lo vedo una volta ogni tanto non ho cosa cosa cosa dirlo. Dopo di che lui dalla caserma San Giuseppe Jato che a quanto pare il mar. mi voleva dare l'assenso per l'arresto, mi portò alla caserma di San Cipirrello e da lì abbiamo avuto un piccolo battibecco, lui mi alzò le mani, io gli tirai lo sgabello dopo di che sono intervenuti altri carabinieri e ci hanno sedato gli animi. Dopo di che poi mi ha con allora si faceva il fermo di polizia, mi mi mi mandò*

*all'Ucciardone e ci sono rimasto per circa 21/22 giorni. E' questo è uno dei fatti secondo fatto che io sono a conoscenza e questo fatto paro paro lo raccontai sia a mio padre che a Salvatore Riina.*

*Presidente: Si e.*

*Brusca: E l'altro fatto è che un giorno il Cap. D'Aleo venendo da Monreale incontrano al Di Maggio a bordo, cioè veramente incontrò una Golf GT e questa Golf GT a bordo c'era Vincenzo Milazzo e Baldassare Di Maggio il Capitano vedendo questa macchina pensava che c'ero a bordo io, gira e cerca di inseguirlo, Di Maggio scappa e si andò a nascondere in un in un garage di mio di mio di mio cugino. E anche in questo caso anche pure per questo il Capitano mi contestò dicendomi dove ero io a quell'ora a quel momento cosa stavo facendo e io ho dato di. dimostrazione dove ero che io mi trovavo in banca, con il mio nonno e tutta una serie di fatti. Questo fatto per come fu lo rapportai a Salvatore Riina e a mio padre e quindi si lamentava per dire chiedo scusa, me stu disonorato, sto curnuto sto chi, cioè si diceva questi fatti. Quindi questi fatti io li rapportai a Salvatore Riina e a mio padre*

*Presidente: Si e questi fatti accaddero quanto prima, rispetto all'omicidio?*

*Brusca: Ma, Sig. Presidente io sono stato arrestato per questo fatto credo febbraio gennaio 82 e l'altro è successo o successivamente ma o prima o comunque si può vedere quando c'è stato il fermo sig. Presidente, non mi ricordo quando era, perché sono già passati 18 anni, 19 anni.*

*Presidente: Si, e dico questi sono i fatti che lei conosce e ha riferito.*

*Brusca: Si conosco e li portai al.*

*Presidente: No dico a maggior ragione visto che si trattava del Cap. D'Aleo col quale c'erano stati questi si erano svolti questi e diciamo incontri-scontro questa era una situazione che lei ha descritto, ha addirittura ritenuto di riferirla a suo padre e a Riina, dico successivamente lei, è possibile mai, che non ha più avuto neppure la curiosità di conoscere le ragioni per le quali fu ucciso e chi procedette all'esecuzione? Del piano delittuoso?*

*Brusca: Sig. Presidente, allo. allora io non ero come oggi che potevo sapere di più, allora io avevo 22, 23 anni, solo si avevo un piano in più, però non, a intuizione ci arrivavo non avevo bisogno di andare a chiedere chi l'ha, non sono sceso nel dettaglio di capire chi l'ha commesso o chi l'ha fatto non lo andavo a chiedere, dopo di che Salvatore Riina mi dice come gli ho detto poco fa, di comportarmi in una certa maniera, sapevo*

*che la volontà era stata sia di mio padre che di Salvatore Riina, però con me non ne hanno mai parlato del punto di decidere cosa fare.*

*Presidente: E nell'ambiente diciamo che lei frequentava, non ha avuto modo neppure di conoscere altri particolari?*

*Brusca: No, non ci sono mai sceso sul dettaglio, capivo chi l'aveva commesso, però sul dettaglio non non non ci sono mai sceso completamente. Cioè sapevo dove era stato fatto, chi capivo chi l'aveva potuto fare, però non ci sono mai sceso sul dettaglio.*

Da tali dichiarazioni rimane, comunque, confermato che il Capitano D'Aleo turbava la tranquillità del Riina e di Brusca Bernardo, minacciando anzitutto la loro latitanza in quel territorio e che le circostanze dell'arresto di Brusca Giovanni costituivano un ulteriore segnale della determinazione con la quale l'Ufficiale voleva espletare i suoi compiti, senza curarsi della pericolosità e tanto meno della suscettibilità dei predetti boss mafiosi.

E per quanto possano non convincere le dichiarazioni di Brusca Giovanni circa il suo disinteresse alla decisione di uccidere il Capitano ed all'esecuzione del delitto, è innegabile che alla base di tale nuovo attacco allo Stato vi erano motivazioni, come quelle concernenti il pericolo dell'interruzione della latitanza di Riina e Brusca Bernardo, che andavano ben al di là della mera ritorsione per il trattamento subito dal giovane Brusca.

D'altra parte, non può trascurarsi il dato che quest'ultimo, all'epoca, era un semplice uomo d'onore e conseguentemente non poteva interferire su simili decisioni.

Né le dichiarazioni del Brusca, nella parte in cui escludono la sua partecipazione all'esecuzione del delitto, possono ritenersi fondatamente smentite da quanto rammentato al riguardo da Anzelmo e Ganci Calogero.

Infatti, il primo ha categoricamente escluso che il giorno del

delitto con lui vi fosse anche Brusca Giovanni e soltanto in termini assai vaghi e dubitativi ha accennato alla possibilità che costui mantenesse “i contatti per la battuta”.

Ganci Calogero, invece, ha dimostrato di serbare sull'intero episodio ricordi assolutamente incerti e come tali poco attendibili, tanto è vero che ad un certo punto ha indicato lo stesso Brusca Giovanni come uno degli esecutori del delitto, benché l'Anzelmo abbia categoricamente escluso tale intervento.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi prendendo in considerazione le dichiarazioni “de relato” come sopra rese dagli altri collaboratori escussi.

Esse, invero, se da un lato confermano il movente del delitto riferibile alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato capeggiata da Brusca Bernardo, dall'altro non offrono valide precisazioni sull'identità degli autori materiali.

Ed a proposito delle propalazioni del Messina, va in particolare precisato che il “ci sparammo” riferito da Brusca Giovanni al Capitano D'Aleo è tutt'altro che indicativo di un coinvolgimento diretto del medesimo Brusca, potendo invece significare che dell'omicidio si erano fatti carico gli esponenti mafiosi di Palermo da sempre alleati dei Brusca e del Riina.

Si tratta, del resto, di una discussione che sarebbe intercorsa fra i due uomini d'onore ben sei anni dopo il triplice omicidio, quando già il Brusca aveva acquisito una posizione di vertice in seno al sodalizio e, pertanto, era portato ad attribuirsi la paternità delle gesta riferibili alla sua cosca, indipendentemente dall'effettiva partecipazione alla decisione o esecuzione

Tornando alle dichiarazioni di Brusca Giovanni, è tuttavia significativo notare come tale collaboratore abbia sostanzialmente

confermato quanto riferito da Anzelmo sulle informazioni richieste da Madonia Antonino dopo il delitto e sugli ordini impartiti dal Riina in previsione di tale interessamento.

Invero, dalle dichiarazioni dei due collaboratori emerge che il boss di Corleone aveva previsto che Madonia Antonino avrebbe chiesto notizie sulle modalità del fatto. Si era perciò preoccupato di indirizzarlo dal Brusca, tramite l'Anzelmo. E lo stesso Riina aveva fatto in modo che il Brusca, una volta interpellato dal medesimo Madonia, si attribuisse davanti a costui la paternità dell'agguato.

Orbene, tale sequenza di comportamenti ha un'univoca spiegazione. Il Madonia aveva avanzato la pretesa di partecipare anche a questo omicidio "eccellente", dando sfogo in tal modo a quella spietata indole criminale che lo portava a ritenere un merito il coinvolgimento in simili agguati con il ruolo di esecutore materiale (cfr. al riguardo anche la parte dedicata all'omicidio di Greco Salvatore). Tuttavia, questa volta era stato deciso di non assecondare il desiderio del killer di Resuttana. Tanto più che il delitto avrebbe dovuto essere commesso nel territorio del mandamento della Noce. Era prevedibile però che, dopo il fatto, il Madonia si sarebbe rivolto proprio agli uomini d'onore della Noce e dunque all'Anzelmo, per avere chiarimenti in merito. Il Riina, accreditando con la sua manovra la versione che dell'omicidio del Capitano se n'era invece occupato Brusca Giovanni, si propose così di rappresentare al Madonia una valida motivazione alla sua estromissione. Ed infatti, ciò che gli si fece credere è che si era dovuto dare spazio a colui che, poco tempo prima, aveva subito con l'arresto l'onta dell'azione repressiva dell'Ufficiale. Sicché dall'attività di esecuzione erano stati esclusi persino gli uomini

d'onore del territorio in cui era stato messo a segno l'agguato. Madonia Antonino e il suo mandamento, pertanto, non avrebbero potuto prospettare valide ragioni per recriminare.

E va rilevato che se il mandamento di Resuttana, capeggiato da Madonia Francesco, padre di Antonino, non fosse stato messo preventivamente a conoscenza del progetto di uccidere il Capitano, le lamentele non si sarebbero limitate a censurare l'esclusione dalla partecipazione all'agguato.

Alla stregua di quanto fin qui rilevato, può dunque affermarsi che l'omicidio del Capitano D'Aleo e degli altri due militari che lo accompagnavano, è da ascrivere a Cosa Nostra. Si volle così fermare l'azione di un coraggioso Carabiniere che avrebbe potuto ledere gli interessi ed il prestigio del sodalizio nel territorio del mandamento di San Giuseppe Jato, in quel periodo divenuto uno dei più importanti di Cosa Nostra. Addirittura, il Capitano D'Aleo stava mettendo in pericolo la latitanza di due boss del calibro di Bernardo Brusca e Riina Salvatore. Dell'iniziativa si fecero promotori questi ultimi, ma nelle successive fasi organizzative ed esecutive rimasero coinvolti uomini d'onore non solo del mandamento della Noce nel cui territorio fu organizzato e portato a compimento l'agguato, ma anche di quello di San Lorenzo. Ed i capi di tali mandamenti (Ganci Raffaele per la Noce e Gambino Giacomo Giuseppe per San Lorenzo) parteciparono direttamente alle operazioni (si consideri che l'Anzelmo ha indicato, fra i correi, anche il La Barbera, appartenente al mandamento di Passo di Rigano). Ma, che il delitto fosse stato programmato era ben noto anche a Madonia Francesco del mandamento di Resuttana, che pertanto ebbe modo di interloquire al riguardo. Altrimenti, suo figlio Antonino non avrebbe potuto coltivare l'aspettativa di

prendere parte ad un agguato perpetrato nel territorio del mandamento della Noce.

Tenendo presente queste prime conclusioni, occorre passare ad esaminare l'addebito del concorso morale nel triplice omicidio elevato nei confronti di Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe, Greco Michele, Geraci Antonino, Brusca Bernardo, Madonia Francesco e Farinella Giuseppe.

Costoro sono stati individuati, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, come facenti parte, all'epoca dei fatti, della Commissione di Cosa Nostra che riuniva tutti i capi mandamento della provincia di Palermo.

In particolare, Riina e Provenzano rappresentavano entrambi il mandamento di Corleone; il Calò quello di Porta Nuova; il Greco quello di Ciaculli; il Geraci quello di Partinico; il Brusca quello di San Giuseppe Jato; il Madonia quello di Resuttana; il Farinella quello di San Mauro Castelverde.

Gli stessi collaboratori hanno riferito, in forza della loro approfondita conoscenze delle regole vigenti all'interno di Cosa Nostra, che il triplice omicidio di cui trattasi era stato deciso da detta Commissione, avente anche in quel periodo competenza esclusiva in materia di deliberazione dei delitti "eccellenti", quali quelli in danno di rappresentanti delle istituzioni.

L'esame di tale ricostruzione implica l'approfondimento di talune questioni affrontate nel "maxi processo" ed in particolare nell'allegata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello in data 17.3.1995, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte con la sentenza del 30.1.1992, anche in relazione all'imputazione ai componenti della Commissione - allora individuati - di taluni omicidi maturati nel corso della seconda

guerra di mafia e di altri omicidi “eccellenti”, come quello del Commissario di Polizia Boris Giuliano e del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, commesso il 3.9.1982.

In quella sede, i Giudici della Corte di Assise di Appello (vol. II, cap. XII, pagg. 463 e segg.) osservavano, coerentemente alle linee guida tracciate dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, che occorreva prendere le mosse da quanto inconfutabilmente accertato, all’esito del laborioso iter processuale, sia in ordine alla competenza esclusiva della Commissione di Cosa Nostra a programmare e deliberare determinati omicidi, quali quelli in danno di rappresentanti delle istituzioni, sia in relazione alle peculiari regole di funzionamento di detto consesso e di formazione della sua comune volontà.

Ed a proposito di tali regole si faceva notare che assumeva *“rilievo fondamentale, ai fini del disposto dell’art. 110 cod. pen., quella ... che tutti i capi mandamento dovevano necessariamente essere presenti in caso di deliberazione di un omicidio rientrante nella competenza di quel consesso; e quella, conseguente, che perfino nell’ipotesi di impedimento non momentaneo a presenziare, per cause indipendenti dalla propria volontà (detenzione, invio al soggiorno obbligato), il loro apporto volitivo non veniva meno perché essi nominavano uno o più sostituti destinanti a trasmetterlo in “commissione”.*

Si dava, poi, atto che le uniche eccezioni al carattere assoluto e perentorio della regola suddetta erano state ben individuate in forza di sicuri elementi, se non altro perché esse avevano contrassegnato l’inizio e lo stesso sviluppo della seconda guerra di mafia, nel corso della quale si erano registrate l’emarginazione e poi l’eliminazione proprio di quei capi mandamento che, ad un

certo punto, non erano stati più chiamati a partecipare alle decisioni della Commissione.

E si aggiungeva: *“Di talché, queste peculiari modalità di funzionamento dell’organo di vertice, almeno nel periodo in esame, finiscono per sottrarre qualsiasi spazio a possibili problematiche (e dubbi) sulla presenza o meno del singolo imputato alle riunioni del consesso criminale; sul suo personale interesse nonché sul suo contributo a questa o quella sentenza di morte; e perfino sull’eventuale dissenso manifestato nei confronti delle risoluzioni egualmente adottate dagli altri componenti, che diviene elemento del tutto irrilevante per accertarne la responsabilità in merito ai misfatti decisi, potendosi questa escludere soltanto, come ha rilevato la sentenza di primo appello (p.950), nell’ipotesi di “dissenso ... positivamente contrassegnato da una sostanziale sconfessione dell’organizzazione e delle sue regole, nonché da un coerente e motivato allontanamento dalla stessa” (cfr. anche Cass. I, 6.12.1985, De Stefano; 25.1.1985, Fasoli; 29.12.1978, Manganelli).*

*In secondo luogo, ed in conseguenza di queste considerazioni, diviene priva di rilevanza anche l’indagine sul “quomodo” la “commissione fosse pervenuta ai deliberati concernenti gli omicidi in esame e, più in particolare, sul ruolo e sull’autorevolezza avuti da ciascun correo durante l’iter della proposta e della discussione del progetto delittuoso e fino alla sua definitiva approvazione; in quanto, seppure si accogliessero quelle indicazioni processuali (peraltro riferibili ad epoche successive al 1982), secondo le quali il Riina avrebbe raggiunto sempre più potere tale da sovrastare, tenendo (la) in pugno, tutta la “cupola”, non verrebbe perciò meno la responsabilità degli*

*altri componenti, neppure nell'ipotesi in cui fosse possibile ridurre la loro funzione ad una mera adesione al volere di quest'ultimo: anche con tale minimizzazione dei loro ruoli a favore dell'ipervalutazione di quello del Riina, non per questo ciascuno diverrebbe incapace o inidoneo ad un qualsiasi apporto volitivo e progettuale, del resto immanente nella stessa partecipazione (consentita soltanto al ristretto numero dei capimandamento della provincia di Palermo) alle riunioni ed alle decisioni del supremo consesso mafioso”.*

*D'altra parte, per fugare ogni dubbio residuo sulla legittimità di tale risultato, basta riflettere sul dato che nessun capofamiglia o capomandamento – fosse stato anche il Riina (che i pentiti descrivono, invece, come rispettoso delle formali regole di mafia) – poteva conferire mandato di commettere omicidi a uomini d'onore di altre famiglie (o mandamenti) ovvero ordinarne l'esecuzione in territori di altre famiglie (o mandamenti); ed a maggior ragione decidere da solo quelli di interesse strategico generale (contro personaggi del mondo giudiziario, istituzionale o delle forze dell'ordine ecc.); mentre nessuna di queste possibilità era preclusa alla “commissione” che, in ciascuno di questi casi, non aveva neppure necessità di chiedere assensi di alcun genere a chicchessia e poteva incaricare dell'esecuzione dei propri deliberati qualsiasi uomo d'onore; per cui, il fatto stesso che, mutato il mandante, si ampliava la categoria degli omicidi delegabili, si rafforzava l'obbligatorietà e la vincolatività del mandato e si dilatava il numero degli associati tenuti a darvi esecuzione fino a coincidere con l'intera associazione, rende palese che la sola partecipazione all'organismo di vertice deliberante (e conferente), anche soltanto per approvare in*

*condizioni di dipendenza psicologica, quanto proposto dagli esponenti di maggior carisma, rendendone possibile il funzionamento e la spendita del nome, deve, perciò solo, essere ricondotta nel paradigma dell'istigazione, del rafforzamento o del sostegno psicologico comprovanti un concorso morale effettivo, positivamente manifestato da parte di ciascun componente (Cass. II, 437 e C.A.A. p. 1449)".*

I giudici della Corte di Assise di Appello evidenziavano in seguito, con approfondite argomentazioni, che le circostanze di fatto accreditate già dalla precedente pronunzia della Suprema Corte, facevano sì che la conclusione di cui sopra non contenesse in sé l'affermazione che l'appartenenza all'associazione criminosa in posizione di vertice comporta, per ciò solo, la responsabilità a titolo di concorso morale per i reati fine, posto che il "quid proprium" rispetto a tale situazione era dovuto all'essere risultata accertata la deliberazione dei delitti da parte dell'organismo di vertice e all'aver fatto parte di esso in un certo momento taluni soggetti.

Ne conseguiva – secondo quei giudici – che *"una volta accertato che la "commissione si configura come organismo deliberante, e cioè come convergenza di una pluralità di soggetti accomunati dalla volontà di commettere determinati delitti" (C.A.A. p. 963); che ciascun imputato rivestiva all'atto dell'ideazione o della consumazione degli stessi la peculiare qualifica di componente del suddetto vertice e che "non poteva che avere coscienza del ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano materiale sarebbero scaturite dalla deliberazione, infatti rivolta al compimento di misfatti" (C.A.A. p. 944); che egli era tenuto a manifestare la propria volontà in merito ad essi*

*“secondo le regole applicabili alla commissione”; che la soggettiva vincolatività delle regole imposte ai consociati, vieppiù rafforzata dalla sicura punizione della disobbedienza, rendeva del tutto improbabile, nella rappresentazione soggettiva di ciascun partecipante, potesse non trovare anche differita attuazione; ed infine che tutti fatti di sangue oggetto di questa fase di rinvio, furono deliberati dal suddetto organo collegiale, ciascun componente deve necessariamente essere riconosciuto compartecipe, a norma dell’art. 110 cod. pen., salvo che non provi o non risulti aliunde la sua estraneità totale alle diverse fasi preparative, deliberative e operative (Cass. II, 363) ...”.*

E sviluppando tali argomentazioni, la Corte di Assise di Appello ribadiva che in casi del genere *“la effettiva esplicazione della carica da parte di ciascun imputato “nell’ambito dell’organizzazione criminosa secondo regole non codificate, ma possibilmente non meno ferree, di un consesso, in altre parole, costituisce il substrato giuridico perché sia attribuita a ciascun compartecipe la responsabilità per le decisioni adottate dall’organo” (C.A.A. p. 944), a prescindere dal suo coinvolgimento anche nelle ulteriori fasi di ciascun reato (preparazione ed esecuzione); e perfino, se egli si fosse disinteressato (ma si vedrà che vi è semmai la prova del contrario) del quando, del come e del da parte di chi i delitti programmati abbiano poi avuto attuazione. Gli stessi cioè appartengono a tutti gli imputati componenti del consesso decidente che li ha ordinati, ed è del pari irrilevante che qualcuno di essi sia stato più o meno determinante nella votazione o che abbia manifestato il consenso alla delibera (“da valutarsi alla luce delle particolari regole dell’organismo e di formazione della*

*volontà comune al suo interno; Cass. II, 366) per vie diverse da quelle ordinarie ...”.*

Nel prosieguo, i Giudici della Corte di Assise di Appello, a riprova dell'esattezza delle loro conclusioni, non mancavano di passare in rassegna *“tutte le altre acquisizioni storicamente e materialmente apprezzabili, offerte dal processo sulla posizione e sull'attività criminale degli imputati sia all'interno che all'esterno dell'organo di vertice”*, chiarendo che esse *“finiscono così con il costituire, oltre che autonome indicazioni probatorie nei confronti di costoro, altrettanti momenti di verifica e di positivo riscontro del loro coinvolgimento nel momento deliberativo dei vari delitti”*.

Ed in quest'ottica erano compiutamente valorizzati gli elementi emersi in ordine all'effettiva esplicazione del ruolo di capo mandamento e componente della Commissione, durante il periodo della seconda guerra di mafia, degli odierni imputati Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Michele, Calò Giuseppe, Geraci Antonino, Brusca Bernardo e Madonia Francesco, giungendosi alla conclusione che costoro avevano costituito per anni un fronte comune, quello dei “corleonesi”, nella lotta per il predominio mafioso.

In proposito, quei Giudici osservavano anche: *“se la conquista di una presenza sempre maggiore in commissione (spesso seguita a momenti di tensione generale), la scelta degli uomini più fidati per rappresentare gli interessi di tale gruppo e la compattezza di questo nell'imporre le proprie determinazioni costituirono un fattore decisivo per la sua ascesa e di quella del Riina in particolare, in seno a “cosa nostra”, resta ancor più rafforzata la prova del coinvolgimento degli imputati che di tale schieramento*

*costituivano la forza principale, negli omicidi deliberati dai vertici ed oggetto di questa fase del procedimento che furono strumentali al conseguimento di tale posizione; e si pone certamente in contrasto con questo quadro probatorio ogni supposizione tendente ad accreditare, invece, un ruolo defilato di qualcuno di essi negli stessi delitti o la mera possibilità che uno o più non siano stati posti in grado di incidere nel loro momento deliberativo”.*

Queste stesse considerazioni, sulla base di un solido quanto convergente quadro probatorio, altrettanto analiticamente sviscerato, erano espresse anche in altre parti della predetta sentenza, a proposito degli omicidi commessi nello stesso periodo in danno di rappresentanti delle istituzioni e in particolare di quello del Vice-Questore Boris Giuliano e del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ritenuti, all’esito del giudizio di rinvio, deliberati dai componenti della commissione ai quali in quel processo erano stati rispettivamente ascritti.

E, ai fini che qui interessano, va ancora rilevato che i Giudici della Corte di Assise di Appello, soffermandosi incidentalmente sull’eliminazione del Riccobono e dello Scaglione che segna l’epilogo della seconda guerra di mafia (entrambi furono uccisi il 30 Novembre 1982, come si tornerà a dire trattando gli omicidi Gambino, Cosenza e Lauricella), osservavano che le cariche dei predetti esponenti di vertice del sodalizio “*erano state immediatamente conferite a Giuseppe Giacomo Gambino, previa costituzione del mandamento di S. Lorenzo, che inglobava Partanna Mondello, ed a Raffaele Ganci: e cioè ai due più fedeli gregari del Riina e del Provengano che non soltanto avevano fatto parte del gruppo di fuoco della commissione e partecipato*

*agli omicidi più eclatanti della guerra, ma erano stati sempre fra i pochissimi a conoscere i rifugi di entrambi i capi della cosca corleonese nonché a preparare gli incontri segreti tra i due. Di talché, appena qualche tempo dopo, nei primi mesi del 1983, tutti i vincitori si erano nuovamente riuniti a S. Giuseppe Jato - con i nuovi chiamati, questa volta di sperimentata fedeltà - ove Salvatore Cancemi (Al P.M. interr. 10.11.1993 e 10.2.1994) aveva accompagnato il Calò e li aveva trovati tutti insieme: da Michele Greco al Brusca e dal Riina al Madonia ed al Geraci, in tal modo disvelando ancora una volta in modo esplicito, ma non meno suadente che proprio costoro avevano rappresentato in commissione il gruppo dirigente e compatto che, dapprima aveva programmato l'eliminazione di tutti gli avversari ed oppositori, poi aveva inteso opporre la propria supremazia anche agli organi dello Stato (con gli omicidi Giaccone e Dalla Chiesa) e si era sbarazzato, infine anche degli alleati inaffidabili (Riccobono e Scaglione, ndr.) del cui contributo si era avvalso per portare vittoriosamente a compimento entrambe le operazioni necessarie per conseguire quella posizione di supremazia assoluta, nell'ambito dell'associazione, nuovamente attestata dalla composizione dei nuovi vertici”.*

Le conclusioni rassegnate nella sentenza del 17.3.95, dalle quali è scaturita l'affermazione della responsabilità dei predetti imputati in ordine ai delitti da loro deliberati quali componenti della Commissione, hanno in seguito trovato integrale conferma nella sentenza della Suprema Corte del 10.6.1996, Bruno.

In considerazione dei fatti accertati in quella sede, può dunque affermarsi che, all'indomani della “guerra di mafia” e sicuramente fino alla prima metà del 1983 cui può farsi risalire la decisione di

uccidere il Capitano D'Aleo, la competenza e le regole di funzionamento della "Commissione" non erano sostanzialmente mutate; cosicché a tutti i componenti di tale consesso spettava inderogabilmente di partecipare alla deliberazione degli omicidi "eccellenti" qual è certamente quello di cui sopra, se non altro per le implicazioni connesse alle funzioni della vittima, all'uccisione di altri militari (circostanza questa fin dall'inizio prevista) e, non ultimo, al fatto che veniva nuovamente eliminato il vertice investigativo della Compagnia di Monreale, facendosi così intendere allo Stato che quel territorio costituiva "zona franca".

Anche in questo processo sono state acquisite dichiarazioni dei collaboratori che confermano siffatte conclusioni, tanto è vero che unanime è l'affermazione che pure l'omicidio del Capitano D'Aleo, secondo le regole vigenti in Cosa Nostra all'atto della sua consumazione, avrebbe dovuto essere deliberato dalla Commissione con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

E che subito dopo la fine della seconda guerra di mafia si crearono le migliori condizioni affinché la Commissione operasse con le modalità accertate già durante l'iter del "maxi processo", si coglie in modo particolarmente chiaro nelle dichiarazioni rese dall'Anzelmo all'inizio della sua audizione del 19.10.98, che finiscono per fotografare i vari passaggi di tale fase, offrendone una lettura conforme a tutte le pregresse risultanze:

*Pubblico ministero: ... se lei ha fatto parte di cosa nostra, in quale famiglia, se ha ricoperto qualche carica in seno a questa famiglia e in che periodo si deve collocare la sua appartenenza all'organizzazione.*

*Anzelmo Francesco Paolo: Sì, io sono stato combinato nel 1980, subito dopo essere stato scarcerato, nella famiglia della Noce, all'epoca il mio rappresentante era Salvatore Scaglione, consigliere Nino Sciarabba, sottocapo Totò Di Maio e capo decina Totò Misseri e Mommo Seidita e*

*quindi io, diciamo, ho fatto il giuramento e sono entrato a far parte della famiglia della Noce e a quel tempo eravamo aggregati al mandamento di porta Nuova, dopo di che sino al 30 novembre '82, quando poi si è conclusa diciamo l'opera iniziata con l'omicidio di Stefano Bontate, che abbiamo soppresso anche il nostro rappresentante Totò Scaglione, sotto le feste di Natale sempre dell'82 abbiamo rifatto la famiglia, Ganci Raffaele è stato eletto rappresentante, Nino Sciarabba è stato confermato consigliere, io sono stato nominato sottocapo, si sono fatti i capi decina nelle persone di Natale SPINA e di Mommo Seidita e dopo di che, a gennaio '83, ci hanno conferito il mandamento perché la Noce aveva fatto sempre mandamento.*

*Pubblico ministero: Senta, questa sua qualità di sottocapo è rimasta fino a quando?*

*Anzelmo Francesco Paolo: Fino a quando io ho deciso di collaborare, fino al '96.*

*omissis*

*Presidente: Non ho capito... Mi vuole fare capire... scusi signor Anzelmo, mi vuole fare capire, lei dice per gli omicidi durante la guerra di mafia... che cosa intende dire che lì sono saltate le regole? Mi faccia... ci faccia capire a tutti, oppure c'è...*

*Anzelmo Francesco Paolo: No, signor Presidente. No, non stavo... No, signor Presidente, non stavo dicendo questo, non è che sono saltate... per gli omicidi della guerra di mafia quella fu una guerra, fu stabilito da una parte...*

*Presidente: Quindi da una parte...*

*Anzelmo Francesco Paolo: ... della commissione, perché non è che fu stabilito...*

*Presidente: ... certo, se venivano uccisi... se venivano uccisi i capi mandamento non penso che ci fosse stato qualcuno che abbia potuto deliberare la propria soppressione, è chiaro, dico.*

*Anzelmo Francesco Paolo: Bravissimo... e bravo il signor Presidente, io proprio questo volevo dire. Io proprio questo stavo dicendo.*

*Presidente: Esatto. E allora, ci dica fino a quando, così approssimativamente, fino a quale epoca questi omicidi, se lei lo sa s'intende, venivano decisi soltanto da una fazione. Fino a quando è durata la guerra di mafia? Ecco.*

Anzelmo Francesco Paolo: *Il 30 novembre finì, signor Presidente. Il 30 novembre finì tutta la situazione, si è conclusa il 30 novembre l'operazione iniziata con l'omicidio di Stefano Bontate nell'aprile '81.*

Presidente: *30 novembre di quale anno, per la registrazione, se lo vuole dire?*

Anzelmo Francesco Paolo: *Del 1982.*

Pubblico ministero: *Posso andare avanti?*

Presidente: *Quindi, dopo il 30 novembre si è ripristinata la pax, diciamo le delibere divennero...*

Anzelmo Francesco Paolo: *Sì, dopo il 30 novembre, come le ho detto, come ho detto poco fa, dopo il 30 novembre noi abbiamo fatto la famiglia, a gennaio dell'83 ci hanno dato il mandamento a noi della Noce, il mandamento a San Lorenzo nella persona di Pippo Gambino, il mandamento a Boccadifalco nella persona di Totò Buscemi, quindi si sono... si è ricostituita diciamo tutti, tutti i mandamenti erano tutti funzionanti e quindi riprese la gestione per quella che era.*

Presidente: *Va bene. Può riprendere Pubblico Ministero.*

Pubblico ministero: *Ah, grazie. Senta, ma questa delibera della commissione era necessaria soltanto per uccidere uomini d'onore o anche altre categorie di persone?*

Anzelmo Francesco Paolo: *No, la commissione entra per gli omicidi diciamo dei magistrati, dei poliziotti, di grossi imprenditori, di giornalisti, la commissione entra in questi omicidi, perché sono degli omicidi che possono avere delle ripercussioni per l'intera organizzazione, quindi i capi mandamento si riuniscono e decidono il da farsi.*

Pubblico ministero: *Senta, per quanto è a sua conoscenza questa regola è stata rispettata fino a quando lei ha iniziato la collaborazione oppure in base alle sue conoscenze ci sono state delle eccezioni e questo principio è venuto meno nel tempo?*

Anzelmo Francesco Paolo: *Guardi, io per quello che... agli omicidi a cui ho partecipato io erano omicidi di commissione anche perché li facevamo con altri mandamenti, almeno io non lo so se ci sono stati omicidi diciamo che uno si sveglia la mattina e va ad uccidere una personalità, non lo so io.*

Pubblico ministero: *Va bene, allora per quanto è a sua conoscenza queste regole sono continuate fino a quando lei ha fatto parte di cosa nostra, è così?*

Anzelmo Francesco Paolo: *Sì. Sì.*

Pubblico ministero: *Va bene. passiamo ad un altro fatto.*

Presidente: *Scusi, le volevo chiedere qualche cosa, ma dico, è sicuro che partecipassero tutti i capi mandamento a una riunione di commissione? Dico, ci vuole dire se lei qualche volta ha partecipato o magari o personalmente, in sostituzione di qualche... del capo mandamento, oppure se vi ha partecipato per avere accompagnato diciamo un rappresentante in commissione, ci vuole dire se si riunivano tutti i capi mandamento oppure non lo so se c'erano deleghe, com'è che avveniva?*

Anzelmo Francesco Paolo: *Sì, signor... Guardi signor Presidente...*

Presidente: *Perché non so, in una... in assemblea, che so, si fa l'ordine del giorno di solito, dice dobbiamo decidere queste cose e si mettono all'ordine del giorno, dico avveniva così anche nella commissione? Se le consta, se ne è informato, se uno dava la delega ad un altro, dice mi rappresenti tu in commissione, ecco non lo so, desidererei sapere qualche notizia, se lei ci può informare su questo andamento.*

Anzelmo Francesco Paolo: *Sì, sì, senz'altro...*

Presidente: *Se lo sa, s'intende.*

Anzelmo Francesco Paolo: *Senz'altro signor Presidente.*

Presidente: *Prego.*

Anzelmo Francesco Paolo: *Cioè io le posso dire, diciamo, per dire nell'83 quando a noi ci hanno conferito i mandamenti per dire c'era tutta la commissione riunita, altre volte l'ho vista la commissione riunita, poi ci fu un periodo, dopo i mandati di cattura che sono cominciati a succedere, un po di movimento di Polizia, Totò Riina optò diciamo per non le fare più queste riunioni plenarie e le faceva diciamo a gruppi.*

Presidente: *Quando? Quando, in quale epoca?*

Anzelmo Francesco Paolo: *Ma nell'epoca che le voglio dire... '85, '86, non mi ricordo bene, diciamo, comunque in questo periodo diciamo Totò Riina, anche perché erano subentrati diciamo le dichiarazioni di Masino Buscetta, di Calderone, di tanti altri, diciamo optò, diciamo, di fare questa situazione di non fare più questo assemblamento di persone diciamo tutte insieme e faceva delle riunioni diciamo con cinque capi mandamento oggi, per dire, sei capi mandamento domani o dopodomani, quando... e poi diciamo chiudendo il ciclo si decideva la situazione com'è che era. Io, per dire, nel '90 quando sono stato scarcerato Totò RIINA mi volle vedere ci andai, che lui era qua ad Altarello in una villa e c'era una riunione di commissione ma non è che era una riunione di commissione al completo, c'era per dire la Noce, c'era Porta Nuova nella persona di Totò*

*Cancemi perché Pippo Calò era detenuto e quindi lui era il reggente di fatto del mandamento, c'era Angelo La Barbera che era reggente di fatto del mandamento di Boccadifalco, c'erano i fratelli Graviano che sono i reggenti del mandamento di Brancaccio, c'era Salvatore Biondino che è il reggente del mandamento di San Lorenzo, c'era Totò Riina, quindi questo le posso dire signor Presidente.*

*Presidente: E senta una cosa, e per quelli che non... erano assenti che cosa succedeva, lei sa se venivano consultati, le risulta, non so, per esperienza personale che qualcuno dicesse, sì, ero assente però avevo dato il mio consenso. Non so, come avveniva? Oppure venivano consultati, le risulta che venivano consultati successivamente, il giorno dopo...*

*Anzelmo Francesco Paolo: No, signor Presidente, io...*

*Presidente: Per quello che lei sa.*

*Anzelmo Francesco Paolo: Io mi sembra che ho detto questo... E io le sto dicendo per quello che io so, prima c'erano le riunioni plenarie, poi diciamo Totò Riina optò per queste riunioni diciamo più ristrette ma non che ristrette nel senso che si riunivano cinque capi mandamento e decidevano per gli altri, oggi si incontrava con questi capi mandamenti o con i loro reggenti, domani si incontrava con gli altri capi mandamenti fino a chiusura di quando si incontrava con i capi mandamenti.*

*Presidente: E questo le consta personalmente?*

*Anzelmo Francesco Paolo: Sì, a me mi consta anche per averlo detto da Ganci Raffaele, cioè perché a me Ganci Raffaele me le dava queste notizie, questo è di qua, questo è di là, cioè con me Ganci Raffaele ci parlava liberamente.*

*Presidente: Va bene. Può andare avanti Pubblico Ministero.*

*Pubblico ministero: Senta, allora per concludere questo argomento delle riunioni e della commissione, lei sa, e se lo sa da chi l'ha saputo e come l'ha saputo, se i capi mandamento detenuti venivano informati?*

*Anzelmo Francesco Paolo: Certo che venivano informati i capi mandamento detenuti, io l'ho saputo perché anche noi abbiamo avuto per dire a Ganci Raffaele detenuto, che è il nostro capo mandamento, e ci andavano i figli a colloquio e lo informavano di tutto e di tutti, ci mancherebbe che non viene informato.*

*Pubblico ministero: E se un capo mandamento era detenuto, a queste riunioni anche diciamo non plenarie, come ha spiegato lei adesso che*

*avvenivano a gruppi, venivano chiamati i sostituti, partecipavano i sostituti?*

*Anzelmo Francesco Paolo: Certo che partecipava il sostituto. E non l'ho detto? Ho fatto l'esempio di Totò Cancemi, di Angelo La Barbera, di Mimmo Biondino... di Salvatore Biondino.*

Pertanto, è di tutta evidenza che la pax mafiosa instaurata con le armi, l'assenza di qualsiasi contrasto o divergenza di vedute fra i capi mandamento usciti vincenti dalla seconda guerra di mafia, la loro costituzione ormai da anni di un blocco unico intorno al Riina e l'ancora lontana percezione del pericolo costituito dalle indagini da cui sarebbe scaturito il "maxi uno", crearono, nella prima metà del 1983, le migliori condizioni per le riunioni della "Commissione" di cui vi è traccia nelle dichiarazioni dei collaboratori, aventi ad oggetto la deliberazione degli omicidi "eccellenti".

Quello del Capitano D'Aleo fu il primo del nuovo corso e, pertanto, costituì il vero banco di prova per saggiare la tenuta della Commissione, quale istituzione ancora in grado di dare voce a tutti i capi mandamento, in presenza di iniziative che potessero avere ripercussioni sull'intera organizzazione.

Di talché si può affermare che se la regola nella specie non fosse stata rispettata, sarebbero state messe in discussione l'autorità e la funzione della Commissione e indirettamente dei capi che ne facevano parte in quel momento e che tanto si erano prodigati, durante la seconda guerra di mafia, per disfarsi di tutti quelli che, a loro dire, non si erano attenuti alle regole mafiose.

Ma, il compendio probatorio acquisito in questo processo offre una serie di autonomi elementi a conferma della tesi che la decisione fu portata all'attenzione dei capi mandamento e da loro

condivisa nella sede competente: ci si riferisce a quanto si è in precedenza osservato in ordine al coinvolgimento di Riina, Brusca Bernardo, Gambino, Ganci Raffaele e Madonia Francesco.

Calò, Provenzano, Geraci e Greco, come si è accertato nel maxi processo ed è stato confermato dai collaboratori escussi nel dibattimento, espletavano in quel periodo, al pari degli altri e nel caso del Provenzano allo stesso titolo del Riina, tutte le prerogative connesse al loro status di capi mandamento e, dunque, erano parimenti chiamati ad interloquire in Commissione al momento di decidere gli omicidi posti alla sua attenzione, come quello del Capitano D'Aleo.

Come si è visto, anche il Cancemi, che nel 1983, pur non componendo ancora la Commissione, accompagnava il Calò alle sue riunioni, ha sempre affermato che gli imputati di cui sopra non mancavano di prendervi parte.

Per contrastare tali conclusioni, i difensori hanno mosso tutta una serie di rilievi già convincentemente disattesi dalla Corte di Assise di Appello nelle parti della citata sentenza del 17.3.1995 dedicate a ciascun imputato, tramite argomentazioni che in questa sede vanno integralmente richiamate, essendo state in seguito ritenute ineccepibili dalla Suprema Corte e non risultando smentite neppure dalle successive emergenze processuali.

Quanto a Farinella Giuseppe, giova rilevare che il nome di costui non compare fra gli imputati del “primo maxi processo”, essendo stata trattata la sua posizione in un successivo dibattimento scaturito dalla stessa istruzione.

E' vero che, sulla base delle dichiarazioni a suo tempo acquisite dai primi collaboratori, il Farinella non era stato accusato di fare parte della Commissione quale “titolare” del mandamento di San

Mauro Castilverde.

Ma, notizie in tal senso assolutamente convergenti sono state progressivamente fornite da buona parte dei collaboratori escussi in questo processo, fra cui Marino Mannoia Francesco, Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Francesco e Anzelmo Francesco Paolo.

Va altresì segnalato che il Brusca e il Cancemi hanno riferito ciò sulla base di quanto da loro constatato, per avere personalmente partecipato più di recente, quali reggenti dei rispettivi mandamenti, alle decisioni con altri esponenti della Commissione aventi ad oggetto “affari” ad essa demandati.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati emerge, altresì, che il Farinella, fedelissimo dei “corleonesi”, già prima dell’82 aveva assunto la carica di capo mandamento di San Mauro Castilverde (cfr. al riguardo, in particolare, quanto hanno riferito Marino Mannoia e Anzelmo).

L’imputato, dunque, al momento della deliberazione dell’omicidio del Capitano D’Aleo, faceva parte a pieno titolo della Commissione ed in tale qualità ebbe a condividere, secondo le regole di manifestazione di volontà proprie di quell’organismo, la decisione, con una condotta che, nei termini sopra specificati, configura il concorso nel reato.

Ne consegue che Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe, Greco Michele, Geraci Antonino, Madonia Francesco, Farinella Giuseppe, così come il reo confessò Anzelmo Francesco Paolo, vanno ritenuti responsabili del triplice omicidio di cui trattasi e dei connessi delitti loro contestati.

Nei confronti di Brusca Bernardo va, invece, emessa pronuncia di non doversi procedere, essendo i reati ascrittigli estinti per

morte dell'imputato.

Brusca Giovanni, in forza delle considerazioni in precedenza svolte deve essere assolto dai medesimi addebiti, ai sensi dell'art. 530 comma II cp.p., per non avere commesso il fatto e la medesima statuizione va emessa con riguardo alla posizione di La Barbera Michelangelo, in assenza di idonei riscontri "individualizzanti" che possano supportare "ab externo" la chiamata in correità elevata nei suoi confronti dal solo Anzelmo Francesco Paolo.

Occorre adesso esaminare le posizioni di Biondino Salvatore, Ganci Raffaele e Ganci Domenico, i quali hanno avuto contestato il triplice omicidio ed i connessi reati con il decreto che dispone il giudizio in data 29.12.98 ed hanno revocato la richiesta di definizione immediata del procedimento.

Nel prosieguo dell'istruzione dibattimentale, si è pertanto proceduto alla nuova escussione anche sull'episodio in questione di Ganci Calogero, Ferrante Giovanbattista, Di Maggio Baldassare e Galliano Antonino.

Le dichiarazioni da costoro rese in tale fase sono state come segue riportate nella requisitoria scritta da ultimo depositata dal pubblico ministero:

*"Risentito all'udienza del 3.4.2001 dinanzi alla Corte in diversa composizione Ganci Calogero ha detto: "L'omicidio di D'Aleo è stato ucciso nella zona della Noce e allora a partecipare sono stati mio padre, io, Paolo Anzelmo, mio fratello Ganci Domenico, Biondino Salvatore, Giuseppe Giacomo Gambino e il Pippo Di Napoli. E' una strada che congiunge viale Regione Siciliana con un'altra via che non me la ricordo, è fu ucciso davanti il cancello dell'abitazione del capitano D'Aleo.*

*Nei giorni precedenti all'omicidio ci furono delle fasi di preparazione e anche di appostamento. Io mi ricordo che le armi erano custodite nell'abitazione di mia nonna in via Mariano Accardo e noi stessi le abbiamo*

*portate lì, parlo della mia famiglia, io, mio padre, Paolo Anzelmo, questi eravamo.*

*Io quel giorno ero da staffetta con una macchina pulita ed ero fermo a un incrocio che il momento in cui vedevo che loro passavano io ci andavo dietro e li seguivo per poi prendere in macchina a mio cugino Paolo Anzelmo. Il momento in cui fu commesso l'omicidio e la macchina poi fu portata per essere bruciata, mi presi in macchina mio cugino Paolo Anzelmo. Io ero fermo dalla parte più sopra, diciamo che ero a circa 50-100 metri dal luogo del delitto.*

*Quando io ho visto passare la macchina che avevano già commesso l'omicidio, io ci andai dietro e mi andai a fermare davanti questa scuola in via Angelitti, loro invece sono entrati nella traversina dove c'è l'ufficio metrico, se non ricordo male, e poi mio cugino mi ha raggiunto nella macchina pulita e siamo andati via.*

*Nella macchina se non ricordo male io ho visto a mio cugino, a mio fratello Ganci Domenico, al Biondino Salvatore e il Gambino Giuseppe. Mi sembra di avere incontrato di vista così al Pippo Di Napoli, che aveva pure il compito di staffetta, e mio padre.*

*Brusca Giovanni era stato colui che ci aveva indicato l'abitazione del D'Aleo, tutti gli orari che lui faceva, a che ora usciva, a che ora entrava. Non mi ricordo il giorno dell'omicidio di Brusca Giovanni, onestamente. Nei giorni precedenti sì, come ripeto io l'ho visto a Giovanni Brusca, aveva dato le indicazioni degli orari che faceva il capitano D'Aleo. Per quanto riguarda le armi, la fornitura della armi, Brusca Giovanni è possibile che ha dato qualche contributo, però io mi ricordo che le armi erano armi nostre”.*

*A contestazione che nella precedente udienza del 19.10.1998 aveva detto: “Alla macelleria di via Lancia di Brolo Brusca Giovanni si è incontrato con mio padre e poi da lì noi siamo andati nell'abitazione di mia nonna dove abbiamo posato le armi”, il Ganci ha risposto: “Io ho detto che è possibile, perché c'era un'attività di preparazione, quindi niente di strano che il Brusca abbia portato anche delle armi, ma noi, ripeto, nell'abitazione di mia nonna già era una nostra usanza che tenevamo anche delle altre armi”.*

*Poi ha proseguito: “Io il giorno dell'omicidio, che io ricordi al momento non l'ho visto a Brusca Giovanni il giorno dell'omicidio.*

*Quanto ai motivi, da quello che ho saputo nell'ambito di "cosa nostra", che il capitano D'Aleo indagava sulla "famiglia" di San Giuseppe Jato, questi erano i motivi. Interessata era sicuramente la "famiglia" di San Giuseppe Jato, quindi Bernardo Brusca, ma siamo nel periodo '83 dove*

*addirittura a San Giuseppe Jato c'era il Salvatore Riina, lì abitava. Inoltre tutti gli omicidi di uomini delle istituzioni vanno sempre richiesti lo sta bene della commissione. La commissione chiaramente è un organo composta da capi "mandamento".*

*La macchina usata per l'omicidio era rubata, noi le macchine si può dire che ovunque le rubavamo. Noi avevamo pure il Pippo Di Napoli che ci dava delle doppie chiavi con gli indirizzi di queste macchine dove si potevano trovare. Lui aveva un fratello, Pierino Di Napoli, che lavorava alle Case Popolari.*

*Dopo l'omicidio io e Anzelmo ce ne siamo andati a un villino che era a Capo Zafferano, eravamo in un villino di villeggiatura, sul mare. Si trattava di una casa composta da piano terra e primo piano e io avevo affittato l'appartamento superiore. Quello inferiore era stato pure affittato da tali signori Amato. Mi ricordo che all'entrata dell'autostrada di Palermo-Villabate ci hanno fermato a me e a lui, però hanno fatto il controllo e siamo andati via".*

*Risentito all'udienza del 22.3.2001, Di Maggio Baldassare ha confermato: "Quello che ho saputo io tramite Giovanni Brusca che a commettere l'omicidio sono stati i figli di Raffaele Ganci, Stefano e Mimmo Ganci, è stata una confidenza fattami da Giovanni Brusca. Mi ha riferito che è stato Calogero Ganci e Paluzzo Anzelmo che era il sottocapo della Noce.*

*I motivi, per quello che mi ha riferito Giovanni Brusca, che il capitano dava fastidio alla "famiglia" Brusca di San Giuseppe Jato, che gli stava addosso. Parlando di un omicidio di questo genere ci vuole l'assenso della commissione, per non avere contrasto le "famiglie" e allora si riunisce la commissione deliberando un omicidio di questa portata. A livello di o un politico, un capitano dei Carabinieri, diciamo un personaggio grosso".*

*Galliano Antonino (udienza 12.4.2001): "Nei giorni precedenti l'omicidio del Capitano D'Aleo andavo all'Università, cioè da casa mia facevo delle vie obbligate per immettermi nella carreggiata di via Regione Siciliana che porta all'Università, e attraversando la via Scobar e la stradina dove poi fu maturato questo omicidio, all'angolo, quasi alla fine, all'incrocio con via Regione Siciliana, incontravo spesso, quasi ogni mattina, mio zio Raffaele Ganci là, mio zio lo vedevo là fermo con la macchina posteggiata là quasi tutte le mattine. Poi la sera mentre mi trovavo a casa, stavo cenando, sentimmo, perché era d'estate, tanti, tanti colpi e poi si seppe che era stata perpetrata questa strage, che erano morti il capitano e i suoi carabinieri. Poi da Mimmo Ganci in seguito seppi che suo padre si trovava là perché aveva*

*curato nei minimi particolari l'attentato al capitano D'Aleo e che questo omicidio fu fatto per fare un favore alla "famiglia" di Brusca di San Giuseppe Jato, perché a quanto pare dava molto fastidio a questa "famiglia".*

Risentito per i nuovi imputati (udienza 5.4.2001) Ferrante Giovan Battista ha ripetuto: *“La mattina o qualche giorno prima, adesso non ricordo con precisione, comunque immediatamente prima, Giacomo Giuseppe Gambino che era il nostro capo mandamento ci aveva detto di dare qualche toccatina a qualcuno, nel senso di fare dei piccoli danneggiamenti, per fare correre qualcuno nel senso di darci i soldi delle estorsioni.*

*Quella sera si doveva andare a dare fuoco a una ditta che si trova in Via Regione Siciliana, accanto a Sposa 2000, comunque praticamente é attaccato a Sposa 2000, credo che facesse scaffalature metalliche o qualcosa del genere, cose in ferro.*

*E' successo che appunto si doveva andare lì, il pomeriggio sono stato da Salvatore Biondino per metterci d'accordo sull'orario, per fissare l'orario per andare ad fare questo danneggiamento in questa ditta e Salvatore Biondino mi disse:”ma chi te l'ha detto di venire qui”. Gli ho detto che me lo aveva detto Pippo, dice: “ma perché Pippo ha dimenticato che io stasera ho da fare”, perché doveva andare da Raffaele Ganci.*

*Il discorso chiaramente é rimasto lì, visto che aveva da fare ce ne siamo andati noi. Io ed altri componenti della famiglia di San Lorenzo, Salvatore Biondo il corto e Mimmo Biondino, e poi l'indomani mattina ho sentito che era stato ucciso il Capitano dei Carabinieri D'Aleo. Abbiamo dato delle fiamme a della plastica che si trovava lì di fronte ed é stata proprio la stessa sera che Salvatore Biondino doveva andare da Raffaele Ganci. Però Salvatore Biondino non mi disse mai apertamente devo andare a fare questo o altre cose”.*

**Giova rilevare che, nel corso del controesame di Ganci Calogero, la difesa ha contestato al collaboratore che egli, rendendo l'interrogatorio del 3.7.1996, aveva fornito indicazioni abbastanza dettagliate in ordine alla partecipazione di Brusca Giovanni alla preparazione ed esecuzione dell'agguato, facendo fra l'altro riferimento ad un incontro con costui avvenuto intorno a mezzogiorno ed indicandolo quale uno dei killer a bordo dell'autovettura “rubata”.**

**E Ganci Calogero, dopo avere premesso di non avere dimenticato di avere reso le dichiarazioni come sopra richiamate, ha affermato: “... ma può anche darsi che siano state delle ... organizzazioni, capisca? E io mi ricordo che ... e io il giorno dell'omicidio mi diedero il compito di mettermi quasi alle spalle del fabbricato di fronte dove doveva avvenire l'omicidio ed era una stradina che portava tra via Migliaccio e via Campolo”.**

**La difesa, proseguendo nelle contestazioni, ha allora rappresentato al collaboratore che egli, ricostruendo il fatto nell'interrogatorio del 3.7.1996. non**

aveva menzionato suo fratello Ganci Domenico e che, nel corso di un successivo interrogatorio in data 30.1.1997, gli erano state lette le dichiarazioni già rese da Anzelmo Francesco Paolo sul medesimo episodio e dopo gli era stato fatto notare che quest'ultimo non aveva indicato la presenza quel giorno del Brusca ed invece aveva ricordato quella di Ganci Domenico.

Indi, Ganci Calogero ha dato atto che, in occasione dell'interrogatorio del 19.10.98, non si era espresso in modo sicuro sulla presenza di suo fratello.

Osserva la Corte, quanto alle posizioni di Biondino Salvatore e Ganci Raffaele, che il quadro probatorio acquisito a loro carico non può dar adito a dubbi, anche a prescindere dalla fondatezza delle censure mosse all'attendibilità delle accuse provenienti da Ganci Calogero.

Ed infatti, come si è visto, la chiamata in correità dell'Anzelmo, da ritenersi meritevole di massimo affidamento, risulta nella specie riscontrata da quanto è stato riferito da Ferrante Giovan Battista in ordine all'improvviso impegno di Biondino Salvatore che lo aveva portato proprio quella sera a recarsi da Ganci Raffaele.

Gravano, poi, a carico di Ganci Raffaele le dichiarazioni di suo nipote Galliano Antonino, il quale ebbe modo di constatare personalmente e di avere poi confermato dal cugino Ganci Domenico che il predetto imputato, nei giorni precedenti il triplice omicidio, si era fatto carico di appostarsi nei pressi dello stabile di via Scobar per studiare i movimenti del Capitano D'Aleo (quest'ultimo in quel periodo era solito portarsi la sera a casa della fidanzata).

Né va dimenticato che lo stesso Ganci Raffaele, capo del mandamento nel cui territorio fu commesso il delitto, era stato già chiamato a deliberarlo in seno alla "Commissione", al pari dei capi degli altri mandamenti.

Di contro, le accuse elevate dall'Anzelmo nei confronti di Ganci Domenico non possono ritenersi adeguatamente riscontrate dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, tenuto conto, da un lato, della genericità e dell'incertezza delle notizie riferite dal Di Maggio, il quale alla fine ha parlato solo di Anzelmo e Ganci Calogero; dall'altro, della contraddittorietà e lacunosità dei ricordi dimostrati da quest'ultimo nell'indicare i componenti del commando omicida.

D'altronde, Ganci Calogero, come è stato confermato anche dalle contestazioni mosse dalla difesa nel corso dell'audizione del 5.4.2001, solo dopo avere avuto lette le dichiarazioni rese da suo cugino Anzelmo, ha fornito la versione dibattimentale che accredita la partecipazione di Ganci Domenico.

E se è possibile che tale lettura abbia aiutato Ganci Calogero a riordinare i ricordi, rimasti comunque confusi avuto riguardo ad altri risvolti della vicenda; è anche vero che si tratta di una procedura che non può in alcun modo rassicurare sull'autonomia delle chiamate convergenti, essendo concreto il rischio che siano state piuttosto le accuse di Anzelmo ad orientare la difficile opera di rievocazione dei fatti portata avanti da Ganci Calogero.

Da ciò consegue che Ganci Raffaele e Biondino Salvatore vanno ritenuti responsabili del triplice omicidio e delle connesse violazioni della disciplina sulle armi; mentre Ganci Domenico deve essere assolto dai medesimi addebiti, ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p., per non avere commesso il fatto.

## **LE PENE E LE ALTRE STATUZIONI**

Agli imputati che hanno avanzato e non hanno revocato la richiesta di definizione immediata del processo deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 4 ter comma II del D.L. 7.4.2000 n. 82 convertito con modifiche dalla L. 5.6.2000 n. 144, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma II c.p.p., come novellato dall'art. 7 I comma del D.L. 24.11.2000 n. 341 (sull'applicabilità di tale norma di interpretazione autentica al presente processo si veda l'ordinanza emessa dalla Corte all'udienza del 6.3.01).

Sicché la pena detentiva temporanea va diminuita di un terzo; l'ergastolo deve essere sostituito dalla pena della reclusione di anni trenta; l'ergastolo con isolamento diurno va sostituito dal solo ergastolo.

Tenuto conto di tutto quanto sopra rilevato, vanno condannati:

- Aglieri Pietro alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo, per il reato di cui al capo e''') del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per i reati di cui ai capi f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del medesimo decreto);

- Agrigento Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi sei (all'ergastolo, per il reato di cui al capo g) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno, per il reato di cui al capo h) del medesimo decreto);

- Alfano Paolo alla pena di anni venti di reclusione (la pena, per il reato più grave di cui capi m') del decreto del 3 Aprile 1996, con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 3 c.p., va fissata in anni 28; va poi aumentata, ex art. 81 c.p., ad anni 30 per

il reato di cui al capo n') del predetto decreto; infine va ridotta ad anni 20 per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Anselmo Francesco Paolo alla pena di anni dieci di reclusione (la pena, per uno degli omicidi di cui al capo r-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va fissata, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, in anni 12; va diminuita ad anni 10 per le attenuanti generiche; va poi aumentata ad anni 15, ex art. 81 c.p., per gli altri omicidi di cui al predetto capo r-3) e per i reati di cui ai capi h'), i'), c''') e d''') del decreto del 3 Aprile 1996 ed e), f), s), t), f-1), g-1), h-1), i-1), m-2), n-2), o-2), p-2), q-2), r-2), s-2), t-2), u-2), v-2), p-3), s-3) e m-4) del decreto del 29 Dicembre 1998; detta pena va infine ridotta ad anni dieci, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.)

- Bagarella Leoluca alla pena di anni trenta di reclusione (la pena dell'ergastolo, per il reato di cui al capo t-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va ridotta ad anni trenta per la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Biondino Salvatore alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo r-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per gli altri omicidi di cui al predetto capo r-3) e per i reati di cui ai capi r'''), s'''), e'''), f'''), g'''), h'''), i'''), l''') del decreto del 3 Aprile 1996 e c), d), c-1), d-1), e-1), e s-3) del decreto del 29 Dicembre 1998);

- Biondo Salvatore cl. '55 alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo c-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la

durata complessiva di anni due, per l'altro omicidio di cui al predetto capo e per i reati di cui ai capi c), d), d-1) ed e-1) dello stesso decreto);

- Biondo Salvatore cl. '56 alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo c-1) del decreto del 29 Dicembre 1998 va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni due, per l'altro omicidio di cui al predetto capo e per i reati di cui ai capi d-1) ed e-1) del medesimo decreto);

- Brusca Giovanni alla pena di anni sedici di reclusione (la pena, per il reato più grave di cui al capo e'''), del decreto del 3 Aprile 1996, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, va fissata in anni 16; va poi aumentata ad anni 24, ex art. 81 c.p., per i reati di cui ai capi f'''), g'''), h'''), i''') ed l''') del decreto del 3 Aprile 1996; g), h), u) e v) del decreto del 29 Dicembre 1998; detta pena va infine ridotta ad anni 16 per la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Buffa Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due (all'ergastolo, per il reato più grave di cui al capo q-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui al capo s') del decreto del 3 Aprile 1996);

- Buscemi Giovanni alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo, per uno degli omicidi di cui al capo a-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto l'isolamento diurno, ai sensi dell'art. 72 c.p., per l'altro omicidio di cui al predetto capo; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Calò Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo o") del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per gli altri omicidi di cui al predetto capo e per i reati di cui ai capi p") e q") del decreto del 3 Aprile 1996 e f-1), g-1), a-3) del decreto del 29 Dicembre 1998);

- Cancemi Salvatore alla pena di anni sedici di reclusione (la pena, per il reato più grave di cui al capo a-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, va fissata in anni 12; va poi aumentata ad anni 24, ex art. 81 c.p., per i reati di cui ai capi o), p), f-1), g-1), h-1), i-1), l-1), m-1), n-1), o-1), p-1), q-1), r-1), s-1), t-1), u-1), v-1), z-1), a-2), b-2), c-2), d-2), e-2), f-2), g-2), h-2), i-2), l-2), m-2), n-2), u-2), v-2), z-2), b-3), c-3), u-3) e d-4) del decreto del 29 Dicembre 1998; detta pena va infine ridotta ad anni 16 per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Cillari Gioacchino alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (alla pena dell'ergastolo per il reato più grave di cui al capo m-2) del decreto del 29 Dicembre 1998., va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni 3, per i reati di cui ai capi n-2, z-2), b-3) e c-3) del predetto decreto);

- Cucuzza Salvatore alla pena di anni dieci di reclusione (la pena per il reato di cui al capo g-4) del decreto del 29 Dicembre 1998, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, va fissata in anni 12; va poi aumentata, ex art. 81 c.p., ad anni 15 per i reati di cui ai capi h-2), u-3) e f-4), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 3 c.p. relativamente

all'omicidio di Costanzo Giovanni, del decreto del 3 Aprile 1996);

- Cusimano Giovanni alla pena dell'ergastolo (alla pena dell'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo c-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per l'altro omicidio di cui al predetto capo e per i reati di cui ai capi d-1) ed e-1) del decreto del 29 Dicembre 1998; la pena finale va tuttavia fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Dainotti Giuseppe alla pena dell'ergastolo (alla pena dell'ergastolo per il reato più grave di cui al capo e-2) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui ai capi f-2) e g-2) del medesimo decreto; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Davì Francesco alla pena di anni sedici di reclusione (la pena per il reato più grave di cui al capo r-2) del decreto del 29 Dicembre 1998, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, va fissata in anni 12 e aumentata, ex art. 81 c.p., ad anni 16 per i reati di cui ai capi s-2), t-2), u-2), v-2), m-3), o-3) e p-3) del predetto decreto);

- Di Carlo Giulio alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato più grave di cui al capo i) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui al capo l) del medesimo decreto; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo, per la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Di Gaetano Giovanni alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato di cui al capo f''') limitatamente

all'omicidio di Fragale Francesco, del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui al capo g") del medesimo decreto; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Di Maio Vincenzo alla pena di anni trenta di reclusione (l'ergastolo per il reato di cui al capo s) del decreto del 3 Aprile 1996, va sostituito con la pena di anni 30 per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Di Matteo Mario Santo alla pena di anni sedici di reclusione (la pena, per il reato più grave di cui al capo g) del decreto del 29 Dicembre 1998, va fissata, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, in anni 14; va poi aumentata, ex art. 81 c.p., ad anni 24 per i reati di cui ai capi h), u) e v) del medesimo decreto; va infine ridotta ad anni 16 per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Farinella Giuseppe alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato più grave di cui al capo o") del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per i reati di cui ai capi p"), q"), e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Ferrante Giovan Battista alla pena di anni dieci di reclusione (la pena, per uno degli omicidi di cui al capo c-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va fissata, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91, in anni 12; ancora ridotta ad anni 8 per le attenuanti generiche; va inoltre aumentata ad anni 15, ai sensi dell'art. 81 c.p. per l'altro omicidio di cui al predetto capo e per i reati di cui ai capi a), b), c), d), q), r), z), a-

1), b-1), d-1), e-1), d-3), e-3), f-3), g-3), h-3), i-3), l-3) e c-4) del decreto del 29 Dicembre 1998; infine, va ridotta ad anni 10 per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Fontana Stefano alla pena di anni trenta di reclusione (l'ergastolo per il reato di cui al capo s) del decreto del 3 Aprile 1996, va sostituito con la pena di anni 30 per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Galatolo Giuseppe alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo, per il reato di cui al capo s) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto l'isolamento diurno, ex art. 72 c.p., per i reati di cui ai capi f) ed n") del medesimo decreto con esclusione dell'omicidio di Lauricella Salvatore; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.;

- Galatolo Raffaele alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due (all'ergastolo, per il reato di cui al capo s) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto ai sensi dell'art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato per il capo n") del decreto del 3 Aprile 1996, con esclusione dell'omicidio di Lauricella Salvatore);

- Galatolo Vincenzo alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo, per il reato di cui al capo s) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ai sensi dell'art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui al capo n") del medesimo decreto, con esclusione dell'omicidio di Lauricella Salvatore; la pena va però definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Galliano Antonino alla pena di anni dieci di reclusione (la pena, per il reato di cui al capo i-2) del decreto del 29 Dicembre

1998, va fissata in anni 12, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91; va poi aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., ad anni 15, per i reati di cui ai capi s), t), h-1), i-1), l-2), i-4) e l-4) del decreto del 29 Dicembre 1998; infine va ridotta ad anni 10, per effetto della diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Ganci Calogero alla pena di anni dieci di reclusione (la pena per l'omicidio di cui al capo o-2) del decreto del 3 Aprile 1996, va fissata in anni 12, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91; va ancora diminuita ad anni 8 per le attenuanti generiche; va poi aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., ad anni 15 per i reati di cui ai capi h') e i') del decreto del 3 Aprile 1996; f-1), g-1), u-1), v-1), i-2), l-2), m-2), n-2), o-2), r-2), s-2), u-2) e m-4) del decreto del 29 Dicembre 1998; va infine ridotta ad anni 10, per effetto della diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Ganci Domenico alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per il reato di cui al capo i-2) del decreto del 29 Dicembre 1996, va aggiunto l'isolamento diurno, ex art. 72 c.p., per la durata complessiva di anni 3, per i reati di cui ai capi s), t), p-1), q-1), r-1), l-2) e v-2) del medesimo decreto);

- Ganci Raffaele alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo r-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni 3, per gli altri omicidi di cui al predetto capo r-2) e per i reati di cui ai capi c'''), d'''), e'''), c''''), d''''), e''''), f''''), g''''), h''''), i'''')) e l'''')) del decreto del 3 Aprile 1996; s), t), f-1), g-1), h-1), i-1), p-1), q-1), r-1), u-1), v-1), e-2), f-2), g-2), i-2), l-2), m-2), n-2), s-2), t-2),

u-2), v-2), o-3), p-3), q-3), r-3) e s-3) del decreto del 29 Dicembre 1998);

- Geraci Antonino alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo o") del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno, per gli altri omicidi di cui al predetto capo o") e per i reati di cui ai capi p") e q") del decreto del 3 Aprile 1996; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Giuffrè Antonino alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo, per il reato di cui al capo e""") del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre per i reati di cui ai capi f"""), g"""), h"""), i""") e l""") del predetto decreto);

- Giuliano Salvatore alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi sei (all'ergastolo per il reato di cui al capo v""") del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento per il reato di cui al capo z""") del predetto decreto);

- Graviano Filippo alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo, per il reato di cui al capo e"""), del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni 3, per i reati di cui ai capi f") limitatamente all'omicidio di Fragale Francesco, g"""), f"""), g"""), h"""), i""") e l""") del decreto del 3 Aprile 1996);

- Graviano Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo, per il reato di cui al capo e"""), del decreto del 3 Aprile 1996, va

aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni 3, per i reati di cui ai capi f''''), g''''), h''''), i'''')) e l'''')) del medesimo decreto);

- Greco Carlo alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato di cui al capo e'''')) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per i reati di cui ai capi f''''), g''''), h''''), i'''')) e l'''')) del medesimo decreto; la pena va tuttavia fissata nel solo ergastolo, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Greco Michele alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo, per uno degli omicidi di cui al capo o''), va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per gli altri omicidi contestati al capo o'') e per i reati di cui ai capi p'') e q'') del predetto decreto);

- Guddo Girolamo alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anno uno (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo u-2) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per l'altro omicidio di cui a detto capo);

- Guglielmini Domenico alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo, per il reato di cui al capo i-2) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per i reati di cui ai capi s), t), h-1), i-1), l-2), v-3) e z-3) del decreto del 29 Dicembre 1998; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Gullo Francesco Paolo alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato di cui al capo m-4) del decreto del 29

Dicembre 1998, va aggiunto, ai sensi dell'art. 72 c.p., l'isolamento diurno per i reati di cui ai capi f-1) e g-1) di detto decreto; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- La Barbera Michelangelo alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato di cui al capo e''') del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni 3, per i reati di cui ai capi f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del decreto del 3 Aprile 1996; g-2) e u-2) del decreto del 29 Dicembre 1998);

- La Marca Francesco alla pena di anni dieci di reclusione (la pena, per il reato di cui al capo c''') del decreto del 3 Aprile 1996, va fissata in anni 12, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91; va ancora diminuita ad anni 10 per le attenuanti generiche; va poi aumentata ad anni 15, ex art. 81 c.p., per i reati di cui ai capi h'''), i'''), t'''), u'''), e d''') del decreto del 3 Aprile 1996; o), p), f-1), g-1), h-1), i-1), l-1), m-1), n-1), o-1), p-1), q-1), r-1), s-1), t-1), u-1), v-1), c-2), d-2), h-2), m-2), n-2), z-2), a-3), b-3) e c-3) del decreto del 29 Dicembre 1998; va infine ridotta ad anni 10, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Liga Salvatore alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo c-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto l'isolamento diurno per l'altro omicidio di cui al medesimo capo c-1) e per i reati di cui ai capi d-1) ed e-1) del predetto decreto);

- Lo Duca Matteo alla pena di anni trenta di reclusione (l'ergastolo per il reato di cui al capo q-3) del decreto del 29

Dicembre 1998, va sostituito con la pena di anni 30 di reclusione, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Lucchese Giuseppe alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato di cui al capo l") del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto l'isolamento diurno, ex art. 72 c.p., per i reati di cui ai capi a'), b'), d'), e'), f'), g'), m'), esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante di cui all'art. 577 n.3 c.p., n'), z'), a"), d"), e"), f"), g"), m"), f"), g")) del decreto del 3 Aprile 1996 e o-2) del decreto del 29 Dicembre 1998; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Madonia Antonino alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per il reato di cui al capo n-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni 3 per il reato di cui ai capi t'), u'), v') e n")) escluso l'omicidio di Lauricella Salvatore, del decreto del 3 Aprile 1996; n-1), o-1), o-2) e p-3) del decreto del 29 Dicembre 1998);

- Madonia Francesco alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo o")) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni 3, per gli altri omicidi di cui al predetto capo o")) e per i reati di cui ai capi, p"), q"), l""), m""), n""), r"")) e s"")) del decreto del 3 Aprile 1996);

- Madonia Salvatore alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi sei (all'ergastolo per il reato di cui al capo a"")) del decreto del 3 Aprile 1996, va

aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui al capo b'''' di detto decreto);

- Maniscalco Giuseppe alla pena di anni dodici di reclusione (la pena, per il reato più grave di cui al capo u) del decreto del 29 Dicembre 1998), va fissata in anni 17 e mesi 6, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91; va poi aumentata, ex art. 81 c.p., ad anni 18 per il reato di cui al capo v) di detto decreto; infine va ridotta ad anni 12, per effetto della diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Marcianò Giovanni alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo, per uno degli omicidi di cui al capo a-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto l'isolamento diurno, ai sensi dell'art. 72 c.p., per l'altro omicidio di cui al predetto capo; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Matranga Giovanni alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per il reato più grave di cui al capo u) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui al capo v) del medesimo decreto; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per la diminvente di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Montalbano Biagio alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi sei (all'ergastolo per il reato più grave di cui al capo g) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per il reato di cui al capo h) del medesimo decreto);

- Montalto Giuseppe alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo, per il reato di cui al capo e'''' di detto decreto del 3 Aprile 1996, va

aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per i reati di cui ai capi f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del predetto decreto);

- Mulè Francesco alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo, per il reato di cui al capo n-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto ex art. 72 c.p. l'isolamento diurno per i reati di cui ai capi o), p), o-1), u-1), v-1), c-2) e d-2) del predetto decreto; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Onorato Francesco alla pena di anni dodici di reclusione (la pena, per uno degli omicidi di cui al capo c-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va fissata in anni 12, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 della L. 203/91; va poi aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., ad anni 18 per l'altro omicidio di cui al predetto capo e per i reati di cui ai capi h') e i') del decreto del 3 Aprile 1996; a), b), d-1), e-1), p-3) e r-4) del decreto del 29 Dicembre 1998; la pena va tuttavia definitivamente fissata in anni 12, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Porcelli Antonino alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo s-1) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per l'altro omicidio di cui al predetto capo; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Provenzano Bernardo alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo o'') del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per gli altri omicidi di cui al predetto capo

e per i reati di cui ai capi p"), q"), e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996;

- Riina Salvatore alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo o")) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per gli altri omicidi di cui al predetto capo e per i reati di cui p"), q"), e""), l""), m""), n""), r""), s""), e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996; c-2) e d-2) del decreto del 29 Dicembre 1998);

- Rotolo Antonino alla pena di anni trenta di reclusione (l'ergastolo, per il reato di cui al capo b-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, va sostituito con la pena di anni 30 per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Salerno Pietro alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due (alla pena dell'ergastolo, per uno degli omicidi di cui al capo f")) del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni due, per gli altri omicidi di cui al predetto capo e per il reato di cui al capo g")) del decreto del 3 Aprile 1996);

- Sampino Rosario alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo, per il reato di cui a capo n-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto l'isolamento diurno per i reati di cui ai capi o), p) e o-1) di detto decreto; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Scalici Simone alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui capo c-1) del decreto del 29 Dicembre

1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per l'altro omicidio di cui al predetto capo c-1) e per i reati di cui ai capi c), d), d-1) ed e-1) del decreto del 29 Dicembre 1998; la pena va tuttavia definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Scimone Antonino alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anno uno (all'ergastolo, per il reato di cui capo l-1) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anno uno, per reati di cui ai capi m-1), z-1), a-2) e b-2) del predetto decreto);

- Scrima Francesco alla pena di anni otto di reclusione (la pena, per il reato più grave di cui al capo z-2) del decreto del 29 Dicembre 1998, va fissata in anni 12, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91; va poi ridotta ad anni 8, per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Spera Benedetto alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre (all'ergastolo per il reato di cui al capo e''''') del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per la durata complessiva di anni tre, per i reati di cui ai capi f'''''), g'''''), h'''''), i''''') e l''''') del decreto del 3 Aprile 1996);

- Spina Francesco alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo r-2) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per l'altro omicidio di cui al predetto capo r-2) e per gli omicidi di cui capo s-2) del medesimo decreto; la pena va tuttavia fissata definitivamente nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Spina Giuseppe alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo r-2) del decreto del 29 Dicembre 1998, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento diurno per l'altro omicidio di cui al predetto capo r-2) e per gli omicidi di cui capo s-2) del medesimo decreto; la pena va tuttavia fissata definitivamente nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

- Tinnirello Antonino alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi sei (all'ergastolo per il reato più grave di cui al capo v''') del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto, ex art. 72 c.p., l'isolamento per il reato di cui al capo z''') di detto decreto);

- Troia Mariano Tullio alla pena dell'ergastolo (all'ergastolo per uno degli omicidi di cui al capo s') del decreto del 3 Aprile 1996, va aggiunto l'isolamento diurno, ex art. 72 c.p., per l'altro omicidio di cui al predetto capo e per l'omicidio di cui al capo q-3) del decreto del 29 Dicembre 1998; la pena va però definitivamente fissata nel solo ergastolo per effetto della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.);

Detti imputati vanno altresì condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ad eccezione di Ferrante Giovan Battista, Cucuzza Salvatore, Davì Francesco, Cancemi Salvatore, Galliano Antonino, Scrima Francesco, Di Matteo Mario Santo e Maniscalco Giuseppe, anche a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'irrogazione dell'ergastolo consegue l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e legale, della decadenza dalla potestà genitoriale e della pubblicazione della sentenza a spese degli imputati, per estratto e per una sola volta,

sui quotidiani “Giornale di Sicilia” e “La Repubblica”, e tramite affissione all'albo del Comune di Palermo e di quello dell'ultima residenza degli stessi imputati, se diverso.

Gli altri imputati, condannati a pene detentive temporanee, vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti e sospesi dalla potestà genitoriale, durante l'espiazione della pena.

Biondino Salvatore, Calò Giuseppe, Ganci Raffaele, Greco Michele, Madonia Francesco, Riina Salvatore, Geraci Antonino, Provenzano Bernardo, Farinella Giuseppe e Anzelmo Francesco Paolo, in quanto responsabili degli omicidi del Capitano D'Aleo, dell'Appuntato Bommarito e del Carabiniere Morici, vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili D'Aleo Fausto e D'Aleo Antonino, in proprio e quali eredi della madre Francioni D'Aleo Gabriella, Galante Girolama, Bommarito Salvatore, Bommarito Vincenzo, Badagliacqua Marianna, Bommarito Vito, Bommarito Casimira, Bommarito Giovanni, Bommarito Francesca, Cirinesi Antonina, Morici Margherita, Morici Vita e Morici Barnaba, nonché del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa in persona dei Ministri in carica, con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno, attesa l'incompletezza delle prove acquisite in questa sede in ordine al suo esatto ammontare.

Va tuttavia assegnata, in conformità alle richieste delle parti civili ed in considerazione dell'entità del danno già accertato, una provvisoria di lire duecentomilioni ciascuno, in favore di Galante Girolama, Bommarito Salvatore, Bommarito Vincenzo, Badagliacqua Marianna e Cirinesi Antonina, di lire cinquantamilioni ciascuno in favore di D'Aleo Fausto e D'Aleo

Antonino, in proprio e quali eredi della madre Francioni D'Aleo Gabriella, Bommarito Vito, Bommarito Casimira, Bommarito Giovanni, Bommarito Francesca, Morici Margherita, Morici Vita e Morici Barnaba e di lire cinquantamiloni ciascuno in favore del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa.

Tutti gli imputati da ultimo elencati debbono essere condannati, in solido, anche alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili che vanno liquidate in complessive lire quarantacinquemilioni, oltre IVA e CPA, in favore di D'Aleo Fausto e D'Aleo Antonino, in proprio e quali eredi di D'Aleo Francioni Gabriella, Galante Girolama, Bommarito Salvatore, Bommarito Vincenzo, Badagliacqua Marianna, Bommarito Casimira, Bommarito Giovanni, Bommarito Francesca, Bommarito Vito, Cirinesi Antonina, Morici Margherita, Morici Vita e Morici Barnaba e in lire quindicimilioni, oltre IVA e CPA, in favore dei Ministeri dell'Interno e della Difesa.

Cillari Gioacchino, Rotolo Antonino, Cancemi Salvatore e La Marca Francesco, in quanto responsabili dell'omicidio di Crisafulli Gioacchino, vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Chichi Giuseppa e Crisafulli Carmelo, nonché alla rifusione alle stesse delle spese processuali da liquidarsi in complessive lire ottomilioni, oltre IVA e CPA, con rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione del danno, attesa l'incompletezza delle prove acquisite in ordine al suo esatto ammontare.

Ferrante Giovan Battista e Onorato Francesco, in quanto responsabili dell'omicidio di Aquilino Giuseppe, vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle

parti civili costituite Di Noto Maria, Aquilino Francesco, Aquilino Antonio, Aquilino Vincenza e Aquilino Marcello, nonché alla rifusione alle stesse delle spese processuali sostenute, da liquidarsi in complessive lire quarantamiloni, oltre IVA e CPA., con la rimessione delle parti dinanzi al giudice civile per la definitiva liquidazione del danno, attesa l'incompletezza delle prove acquisite in ordine al suo esatto ammontare e con l'assegnazione a ciascuna delle medesime parti civili, in conformità alle loro richieste e tenuto altresì conto dell'entità del danno già accertato, di una provvisoria di lire ventimilioni.

Ferrante Giovan Battista, in quanto responsabile dell'omicidio di Ranieri Luigi, va condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Ranieri Rocco, nonché alla rifusione alla stessa delle spese processuali sostenute, da liquidarsi in complessive lire settemilioni, oltre IVA e CPA, con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni, attesa l'incompletezza delle prove acquisite in questa sede in ordine al loro esatto ammontare e con l'assegnazione a Ranieri Rocco, così come richiesto, di una provvisoria di lire ventimilioni, in considerazione dell'entità del danno che risulta già accertato.

Infine, Lucchese Giuseppe in quanto responsabile dell'omicidio dell'Agente Zucchetto Calogero, va condannato al risarcimento dei danni in favore del Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica costituito parte civile, nonché alla rifusione allo stesso delle spese processuali sostenute da liquidarsi in complessive lire seimilioni, oltre IVA e CPA, con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno, attesa l'incompletezza delle prove acquisite in questa sede in

ordine al suo esatto ammontare ed assegnando al Ministero dell'Interno, come dallo stesso richiesto, una provvisoria di lire trentamila, in considerazione dell'entità del danno già accertato.

Ai sensi dell'art. 300 c.p.p., dalle pronunzie di assoluzione discende la dichiarazione di estinzione:

delle misure del divieto di espatrio, del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposte da questa Corte:

- con ordinanza in data 1 Aprile 1999, nei confronti di Adelfio Francesco, Andronico Giuseppe, Bontà Antonino, Buscemi Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Davì Francesco, Ganci Domenico, Giuliano Francesco, Giuliano Giuseppe, Graviano Benedetto, Liga Salvatore, Madonia Giuseppe, Milano Nunzio, Montalto Salvatore, Scaduto Giovanni, Spadaro Tommaso, Spatola Bartolomeo, Spatola Franco Antonio, Tagliavia Francesco, Tinnirello Gregorio e Vernengo Pietro;

- con ordinanza del 25 Maggio 1999, nei confronti di Cillari Gioacchino;

- con ordinanza in data 11 Novembre 1997, nei confronti di Spina Raffaele;

- con ordinanza del 22 Novembre 2000, nei confronti di Maniscalco Salvatore;

della misura della custodia cautelare in carcere disposta:

- nei confronti di Biondino Girolamo, Buffa Salvatore, Di Carlo Andrea, Liga Francesco Paolo, Milano Nunzio, Ricontati Rosolino, Spatola Bartolomeo e Troia Mariano Tullio, con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 21 Gennaio 1998 (nn. 6416/97 R.G. G.I.P. – 5010/97 R.G. N.R.);

- nei confronti di Biondo Salvatore cl. '55, Biondo Salvatore cl. '56, Dainotti Giuseppe, Ganci Stefano, Pedone Michelangelo, Pipitone Angelo Antonino, Scalici Simone, Sciarratta Francesco, Tarantino Antonino e Troia Antonino, con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 1 Luglio 1998 (nn. 3139/98 R.G. G.I.P. e 892/98 R.G. N.R.);

Di talché, va ordinata la scarcerazione di questi ultimi imputati, ove non detenuti in forza di un titolo diverso dalle ordinanze sopra indicate.

Occorre inoltre disporre, ai sensi dell'art. 323 c.p.p., l'immediata restituzione a Calascibetta Giuseppe di quanto sottoposto a sequestro conservativo con ordinanza emessa da questa Corte il 27 Gennaio 1998.

In conformità alle previsioni di cui agli artt. 304 e 544 c.p.p., tenuto conto del numero e della gravità delle imputazioni e del numero degli imputati, il termine per il deposito della sentenza va fissato in giorni novanta e va sospeso, durante il decorso di tale termine, quello di durata della custodia cautelare applicata nei confronti degli imputati.

Infine, poiché non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 521 c.p.p., deve essere disattesa la richiesta di trasmissione degli atti avanzata dal pubblico ministero, onde procedere nei confronti degli imputati per fatti loro non contestati.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

**DICHIARA**

- **Aglieri Pietro** colpevole dei reati di cui ai capi e'''), f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Agrigento Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi g) e h) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Alfano Paolo** colpevole dei reati di cui ai capi m'), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 3 c.p., nonché del reato di cui al capo n') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Anzelmo Francesco Paolo** colpevole dei reati di cui ai capi h'), i'), c''') e d''') del decreto del 3 Aprile 1996; e), f), s), t), f-1), g-1), h-1), i-1), m-2), n-2), o-2), p-2), q-2), r-2), s-2), t-2), u-2), v-2), p-3), r-3), s-3) e m-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Bagarella Leoluca** colpevole del reato di cui al capo t-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Biondino Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi r'''), s'''), e'''), f'''), g'''), h'''), i'''), l''') del decreto del 3 Aprile 1996; c), d), c-1), d-1), e-1), r-3) e s-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Biondo Salvatore cl. '55** colpevole dei reati di cui ai capi c), d), c-1), d-1) ed e-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Biondo Salvatore cl. '56** colpevole dei reati di cui ai capi c-1), d-1) ed e-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Brusca Giovanni** colpevole dei reati di cui ai capi e'''), f'''), g'''), h'''), i'''), l''') del decreto del 3 Aprile 1996; g), h), u) e v) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Buffa Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi s') del decreto del 3 Aprile 1996 e q-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Buscemi Giovanni** colpevole del reato di cui al capo a-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Calò Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi o"), p") e q") del decreto del 3 Aprile 1996; f-1), g-1), a-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Cancemi Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi o), p), f-1), g-1), h-1), i-1), l-1), m-1), n-1), o-1), p-1), q-1), r-1), s-1), t-1), u-1), v-1), z-1), a-2), b-2), c-2), d-2), e-2), f-2), g-2), h-2), i-2), l-2), m-2), n-2), u-2), v-2), z-2), a-3), b-3), c-3), u-3), d-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Cillari Gioacchino** colpevole dei reati di cui ai capi m-2), n-2, z-2), b-3) e c-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Cucuzza Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi h-2), u-3), f-4) con esclusione dell'aggravante di cui all'art.577 n. 3 c.p. relativamente all'omicidio di Costanzo Giovanni; nonché del reato di cui al capo g-4 del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Cusimano Giovanni** colpevole dei reati di cui ai capi c-1), d-1 ed e-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Dainotti Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi e-2), f-2) e g-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Davì Francesco** colpevole dei reati di cui ai capi r-2), s-2), t-2), u-2), v-2), m-3), o-3) e p-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Di Carlo Giulio** colpevole dei reati di cui ai capi i) e l) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Di Gaetano Giovanni** colpevole dei reati di cui ai capi f") limitatamente all'omicidio di Fragale Francesco e g") del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Di Maio Vincenzo** colpevole del reato di cui al capo s) del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Di Matteo Mario Santo** colpevole dei reati di cui ai capi g), h), u) e v) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Farinella Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi o"), p"), q"), e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Ferrante Giovan Battista** colpevole dei reati di cui ai capi a), b), c), d), q), r), z), a-1), b-1), c-1), d-1), e-1), d-3), e-3), f-3), g-3), h-3), i-3), l-3) e c-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Fontana Stefano** colpevole del reato di cui al capo s) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Galatolo Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi f), s) e n") del decreto del 3 Aprile 1996, con esclusione per il capo n") dell'omicidio di Lauricella Salvatore;
- **Galatolo Raffaele** colpevole dei reati di cui ai capi s) e n") del decreto del 3 Aprile 1996, con esclusione per il capo n") dell'omicidio di Lauricella Salvatore;
- **Galatolo Vincenzo** colpevole dei reati di cui ai capi s) e n") del decreto del 3 Aprile 1996, con esclusione per il capo n") dell'omicidio di Lauricella Salvatore;
- **Galliano Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi s), t), h-1), i-1), i-2), l-2), i-4) e l-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Ganci Calogero** colpevole dei reati di cui ai capi h') e i') del decreto del 3 Aprile 1996; f-1), g-1), u-1), v-1), i-2), l-2), m-2), n-2), o-2), r-2), s-2), u-2) e m-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Ganci Domenico** colpevole dei reati di cui ai capi s), t), p-1), q-1), r-1), i-2), l-2) e v-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Ganci Raffaele** colpevole dei reati di cui ai capi c""), d""), e""), c""), d""), e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3

Aprile 1996; s), t), f-1), g-1), h-1), i-1), p-1), q-1), r-1), u-1), v-1), e-2), f-2), g-2), i-2), l-2), m-2), n-2), r-2), s-2), t-2), u-2), v-2), o-3), p-3), q-3), r-3) e s-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Geraci Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi o"), p") e q") del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Giuffrè Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi e""), f""), g""), h""), i""), e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Giuliano Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi v"")) e z"")) del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Graviano Filippo** colpevole dei reati di cui ai capi f"")) limitatamente all'omicidio di Fragale Francesco, g""), e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Graviano Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Greco Carlo** colpevole dei reati di cui ai capi e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Greco Michele** colpevole dei reati di cui ai capi o"), p") e q") del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Guddo Girolamo** colpevole del reato di cui al capo u-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Guglielmini Domenico** colpevole dei reati di cui ai capi s), t), h-1), i-1), i-2), l-2), v-3) e z-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Gullo Francesco Paolo** colpevole dei reati di cui ai capi f-1), g-1) e m-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **La Barbera Michelangelo** colpevole dei reati di cui ai capi e""), f""), g""), h""), i"")) e l"")) del decreto del 3 Aprile 1996; g-2) e u-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **La Marca Francesco** colpevole dei reati di cui ai capi h'''), i'''), t'''), u'''), c'''')) e d'''')) del decreto del 3 Aprile 1996; o), p), f-1), g-1), h-1), i-1), l-1), m-1), n-1), o-1), p-1), q-1), r-1), s-1), t-1), u-1), v-1), c-2), d-2), h-2), m-2), n-2), z-2), a-3), b-3) e c-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Liga Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi c-1), d-1) ed e-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Lo Duca Matteo** colpevole del reato di cui al capo q-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Lucchese Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi a'), b'), d'), e'), f'), g'), m'), esclusa per quest'ultimo capo l'aggravante di cui all'art. 577 n.3 c.p., n'), z'), a''), d''), e''), f''), g''), l''), m''), f'''), g''')) del decreto del 3 Aprile 1996 e o-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Madonia Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi t'), u'), v') e n'') escluso l'omicidio di Lauricella Salvatore, del decreto del 3 Aprile 1996; n-1), o-1), o-2) e p-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Madonia Francesco** colpevole dei reati di cui ai capi o''), p''), q''), l'''), m'''), n'''), r''') e s''')) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Madonia Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi a'''')) e b'''')) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Maniscalco Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi u) e v) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Marcianò Giovanni** colpevole del reato di cui al capo a-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Matranga Giovanni** colpevole dei reati di cui ai capi u) e v) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Montalbano Biagio** colpevole dei reati di cui ai capi g) e h) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Montalto Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi e'''), f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Mulè Francesco** colpevole dei reati di cui ai capi o), p), n-1), o-1), u-1), v-1), c-2) e d-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Onorato Francesco** colpevole dei reati di cui ai capi h') e i') del decreto del 3 Aprile 1996; a), b), c-1), d-1), e-1), p-3) e r-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Porcelli Antonino** colpevole del reato di cui al capo s-1) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Provenzano Bernardo** colpevole dei reati di cui ai capi o''), p''), q''), e''''), f''''), g''''), h''''), i'''')) e l'''')) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Riina Salvatore** colpevole dei reati di cui ai capi o''), p''), q''), e''''), l''''), m''''), n''''), r''''), s''''), e''''), f''''), g''''), h''''), i'''')) e l'''')) del decreto del 3 Aprile 1996; c-2) e d-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Rotolo Antonino** colpevole del reato di cui al capo b-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Salerno Pietro** colpevole dei reati di cui ai capi f''') e g''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Sampino Rosario** colpevole dei reati di cui ai capi o), p), n-1) e o-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Scalici Simone** colpevole dei reati di cui ai capi c), d), c-1), d-1) ed e-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Scimone Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi l-1), m-1), z-1), a-2) e b-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Scrima Francesco** colpevole del reato di cui al capo z-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Spera Benedetto** colpevole dei reati di cui ai capi e'''), f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Spina Francesco** colpevole dei reati di cui ai capi r-2) e s-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Spina Giuseppe** colpevole dei reati di cui ai capi r-2) e s-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Tinnirello Antonino** colpevole dei reati di cui ai capi v''') e z''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Troia Mariano Tullio** colpevole dei reati di cui ai capi s') del decreto del 3 Aprile 1996 e q-3) del decreto del 29 Dicembre 1998.

Concessa l'attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91, convertito in L. n. 203/91, ad **Anzelmo Francesco Paolo, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Cucuzza Salvatore, Davì Francesco, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Galliano Antonino, Ganci Calogero, La Marca Francesco, Maniscalco Giuseppe, Onorato Francesco, Scrima Francesco** e concesse, altresì, le circostanze attenuanti generiche ad **Anzelmo Francesco Paolo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero e La Marca Francesco**;

ritenute dette attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti e la continuazione fra i reati come sopra rispettivamente ascritti a ciascun imputato e riconosciuta la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p. ad **Alfano Francesco Paolo, Anzelmo Francesco Paolo, Bagarella Leoluca, Brusca Giovanni, Buscemi Giovanni,**

**Cancemi Salvatore, Cucuzza Salvatore, Cusimano Giovanni, Dainotti Giuseppe, Di Carlo Giulio, Di Gaetano Giovanni, Di Maio Vincenzo, Di Matteo Mario Santo, Farinella Giuseppe, Ferrante Giovan Battista, Fontana Stefano, Galatolo Giuseppe, Galatolo Vincenzo, Galliano Antonino, Ganci Calogero, Geraci Antonino, Greco Carlo, Guglielmini Domenico, Gullo Francesco Paolo, La Barbera Michelangelo, La Marca Francesco, Liga Salvatore, Lo Duca Matteo, Lucchese Giuseppe, Maniscalco Giuseppe, Marcianò Giovanni, Matranga Giovanni, Mulè Francesco, Onorato Francesco, Porcelli Antonino, Rotolo Antonino, Sampino Rosario, Scalici Simone, Scrima Francesco, Spina Francesco, Spina Giuseppe e Troia Mariano Tullio;**

#### **CONDANNA**

**- Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Calò Giuseppe, Cillari Gioacchino, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Giuffrè Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Michele, Madonia Antonino, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Provenzano Bernardo, Riina Salvatore e Spera Benedetto** alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre;

**- Biondo Salvatore cl. '55, Biondo Salvatore cl. '56, Buffa Giuseppe, Galatolo Raffaele e Salerno Pietro** alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni due;

**- Guddo Girolamo e Scimone Antonino** alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anno uno;

- **Agrigento Giuseppe, Giuliano Salvatore, Madonia Salvatore, Montalbano Biagio e Tinnirello Antonino** alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi sei;
- **Buscemi Giovanni, Cusimano Giovanni, Dainotti Giuseppe, Di Carlo Giulio, Di Gaetano Giovanni, Farinella Giuseppe, Galatolo Giuseppe, Galatolo Vincenzo, Geraci Antonino, Greco Carlo, Guglielmini Domenico, Gullo Francesco Paolo, La Barbera Michelangelo, Liga Salvatore, Lucchese Giuseppe, Marcianò Giovanni, Matranga Giovanni, Mulè Francesco, Porcelli Antonino, Sampino Rosario, Scalici Simone, Spina Francesco, Spina Giuseppe e Troia Mariano Tullio** alla pena dell'ergastolo;
- **Bagarella Leoluca, Di Maio Vincenzo, Fontana Stefano, Lo Duca Matteo e Rotolo Antonino** alla pena di anni trenta di reclusione;
- **Alfano Paolo** alla pena di anni venti di reclusione;
- **Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Davì Francesco e Di Matteo Mario Santo** alla pena di anni sedici di reclusione;
- **Maniscalco Giuseppe e Onorato Francesco** alla pena di anni dodici di reclusione;
- **Anzelmo Francesco Paolo, Cucuzza Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Galliano Antonino e La Marca Francesco** alla pena di anni dieci di reclusione;
- **Scrima Francesco** alla pena di anni otto di reclusione;

## CONDANNA

altresì, tutti i predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e i medesimi, ad eccezione di Ferrante Giovan Battista, Cucuzza Salvatore, Davì Francesco, Cancemi Salvatore,

Galliano Antonino, Scrima Francesco, Di Matteo Mario Santo e Maniscalco Giuseppe, a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

### **DICHIARA**

tutti gli imputati sopra indicati e condannati alla pena dell'ergastolo, interdetti dai pubblici uffici e legalmente interdetti in perpetuo, nonché decaduti dalla potestà genitoriale, ordinando la pubblicazione della presente sentenza a loro spese, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani Giornale di Sicilia e La Repubblica, oltre l'affissione all'albo del Comune di Palermo e di quello di ultima residenza dei medesimi imputati, se diverso;

### **DICHIARA**

i rimanenti imputati, condannati a pena diversa dall'ergastolo, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti e sospesi dalla potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

### **CONDANNA**

**Biondino Salvatore, Calò Giuseppe, Ganci Raffaele, Greco Michele, Madonia Francesco, Riina Salvatore, Geraci Antonino, Provenzano Bernardo, Farinella Giuseppe e Anselmo Francesco Paolo**, in solido, al risarcimento dei danni in favore di D'Aleo Fausto e D'Aleo Antonino, in proprio e quali eredi della madre Francioni D'Aleo Gabriella, Galante Girolama, Bommarito Salvatore, Bommarito Vincenzo, Badagliacqua Marianna, Bommarito Vito, Bommarito Casimira, Bommarito

Giovanni, Bommarito Francesca, Cirinesi Antonina, Morici Margherita, Morici Vita e Morici Barnaba, nonché in favore del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa in persona dei Ministri in carica, tutti costituiti parte civile, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al giudice civile ed assegnando una provvisionale di lire duecentomilioni ciascuno in favore di Galante Girolama, Bommarito Salvatore, Bommarito Vincenzo, Badaglialacqua Marianna e Cirinesi Antonina, di lire cinquantamilioni ciascuno in favore di D'Aleo Fausto e D'Aleo Antonino, in proprio e quali eredi della madre Francioni D'Aleo Gabriella, Bommarito Vito, Bommarito Casimira, Bommarito Giovanni, Bommarito Francesca, Morici Margherita, Morici Vita e Morici Barnaba e di lire cinquantamilioni ciascuno in favore del Ministero dell'Interno e del Ministero della difesa;

### **CONDANNA**

i medesimi imputati, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle predette parti civili che liquida in complessive lire quarantacinquemilioni, oltre IVA e CPA, in favore di D'Aleo Fausto e D'Aleo Antonino, in proprio e quali eredi di D'Aleo Francioni Gabriella, Galante Girolama, Bommarito Salvatore, Bommarito Vincenzo, Badaglialacqua Marianna, Bommarito Casimira, Bommarito Giovanni, Bommarito Francesca, Bommarito Vito, Cirinesi Antonina, Morici Margherita, Morici Vita e Morici Barnaba e in lire quindicimilioni, oltre IVA e CPA, in favore del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;

### **CONDANNA**

**Cillari Gioacchino, Rotolo Antonino, Cancemi Salvatore e La Marca Francesco**, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Chichi Giuseppa e Crisafulli Carmelo, nonché alla rifusione alle stesse delle spese processuali sostenute che liquida in complessive lire ottomilioni, oltre IVA e CPA, rimettendo le parti per la liquidazione dei danni dinanzi al giudice civile;

### **CONDANNA**

**Ferrante Giovan Battista e Onorato Francesco**, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Di Noto Maria, Aquilino Francesco, Aquilino Antonio, Aquilino Vincenza e Aquilino Marcello, nonché alla rifusione alle stesse delle spese processuali sostenute che liquida in complessive lire quarantamiloni, oltre IVA e CPA.

Rimette le parti per la liquidazione dei danni dinanzi al giudice civile, assegnando alle parti civili una provvisionale di lire ventimilioni ciascuno;

### **CONDANNA**

**Ferrante Giovan Battista** al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Ranieri Rocco, nonché alla rifusione alla stessa delle spese processuali sostenute che liquida in complessive lire settemilioni, oltre IVA e CPA, rimettendo le parti per la liquidazione dei danni dinanzi al giudice civile e assegnando al Ranieri una provvisionale di lire ventimilioni;

### **CONDANNA**

**Lucchese Giuseppe** al risarcimento dei danni in favore del Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica costituito parte civile, nonché alla rifusione allo stesso delle spese processuali sostenute che liquida in complessive lire seimilioni, oltre IVA e CPA, rimettendo le parti per la liquidazione dei danni dinanzi al giudice civile e assegnando al Ministero dell'Interno una provvisionale di lire trentamilioni.

Visto l'art. 530 comma II c.p.p.;

### ASSOLVE

- **Biondino Salvatore** dai reati di cui ai capi l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q''') del decreto del 3 Aprile 1996; a), b), z), a-1), b-1), d-3), e-3), f-3), i-3) e l-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Biondo Salvatore cl. '55** dai reati di cui ai capi q), r), z), a-1), b-1), d-3), e-3), f-3), g-3), h-3), i-3), l-3) e c-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Biondo Salvatore cl. '56** dai reati di cui ai capi z), a-1), b-1), d-3), e-3), f-3), g-3), h-3) e c-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Brusca Giovanni** dai reati di cui ai capi o''), p''), q''), l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q'''), r''') e s''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Buffa Giuseppe** dai reati di cui ai capi a), b), z), a-1), b-1), c-1), d-1), e-1), p-2), q-2), g-3), h-3), i-3), l-3) e c-4) del decreto del 29 Dicembre 1996;
- **Calò Giuseppe** dai reati di cui ai capi p), v), z), h''), i''), e'''), l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q'''), r'''), s'''), e'''''), f'''''), g'''''), h'''''), i''''') e l''''') del decreto del 3 Aprile 1996; b-3) e c-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Cillari Gioacchino** dai reati di cui ai capi h"), i") del decreto del 3 Aprile 1996 e d-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Cucuzza Salvatore** dal reato di cui al capo d') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Cusimano Giovanni** dal reato di cui al capo r-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Dainotti Giuseppe** dal reato di cui ai capi o), p), a-4), b-4), n-4) e o-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Davì Francesco** dal reato di cui al capo m) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Di Gaetano Giovanni** dal reato di omicidio in danno di Fragale Giuseppe e Montagnino Filippo ascrittogli al capo f") del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Farinella Giuseppe** dai reati di cui ai capi v), z), e""), l""), m""), n""), o""), p""), q""), r""), e s"" del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Galatolo Giuseppe** dal reato di omicidio in danno di Lauricella Salvatore ascrittogli al capo n") del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Galatolo Raffaele** dal reato di omicidio in danno di Lauricella Salvatore ascrittogli al capo n") del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Galatolo Vincenzo** dal reato di omicidio in danno di Lauricella Salvatore ascrittogli al capo n") del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Ganci Calogero** dai reati di cui ai capi c""), e d"" del decreto del 3 Aprile 1996;

- **Ganci Domenico** dai reati di cui ai capi r'''), s''') del decreto del 3 Aprile 1996; p-2), q-2), r-3), s-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Ganci Raffaele** dai reati di cui ai capi l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q'''), r'''), s'''), t''') e u''') del decreto del 3 Aprile 1996; e), f) e c-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Geraci Antonino** dai reati di cui ai capi v), z), e'''), l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q'''), r'''), s'''), e'''), f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Giuffré Antonino** dai reati di cui ai capi l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q'''), r''') e s''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Graviano Filippo** dal reato di omicidio in danno di Fragale Giuseppe e Montagnino Filippo ascrittogli al capo f''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Graviano Giuseppe** dai reati di cui ai capi v''') e z''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Greco Michele** dai reati di cui ai capi v) e z) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Guddo Girolamo** dai reati di cui ai capi f-1) e g-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Guglielmini Domenico** dai reati di cui ai capi e), f), f-1), g-1), p-1), q-1) e r-1) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **La Barbera Michelangelo** dai reati di cui ai capi h), o), q) del decreto del 3 Aprile 1996; r-3), s-3) e g-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Liga Salvatore** dai reati di cui ai capi m) e c') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Lo Duca Matteo** dal reato di cui al capo t-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Lucchese Giuseppe** dai reati di cui ai capi l'), b''), c''), v'''), z'''), e'''), f'''), g'''), h'''), i''') e l''') del decreto del 3 Aprile 1996 e g-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Madonia Antonino** dal reato di omicidio in danno di Lauricella Salvatore ascrittogli al capo n'') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Madonia Francesco** dai reati di cui ai capi v), z), e'''), o'''), p'''), q'''), e''''), f''''), g''''), h''''), i'''')) e l'''')) del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Montalto Giuseppe** dai reati di cui ai capi l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q'''), r''') e s''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Mulè Francesco** dai reati di cui ai capi l') e m') del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Provenzano Bernardo** dai reati di cui ai capi v), z), e'''), l'''), m'''), n'''), o'''), p'''), q'''), r''') e s''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Riina Salvatore** dai reati di cui ai capi b), c), v), z), o'''), p''') e q''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Rotolo Antonino** dai reati di cui ai capi z-2) del decreto del 29 Dicembre 1998; h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z), ed a') del decreto in data 11 Giugno 1997 emesso dalla Corte di Appello di Palermo;
- **Salerno Pietro** dai reati di cui ai capi v''') e z''') del decreto del 3 Aprile 1996;
- **Sampino Rosario** dai reati di cui ai capi u-1), v-1), c-2) e d-2) del decreto del 29 Dicembre 1998;
- **Scalici Simone** dai reati di cui ai capi t-2) e q-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Spina Francesco** dal reato di cui al capo m-4) del decreto del 29 Dicembre 1998;

- **Troia Mariano Tullio** dai reati di cui ai capi z), a-1), b-1), c-1), d-1), e-1), d-3), e-3), f-3), i-3) e l-3) del decreto del 29 Dicembre 1998;

per non aver commesso il fatto;

### **ASSOLVE**

**Adelfio Francesco, Andronico Giuseppe, Barbagallo Salvatore, Biondino Girolamo, Bontà Antonino, Buffa Salvatore, Buscemi Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Di Carlo Andrea, Di Maio Salvatore, Ganci Stefano, Giuliano Francesco, Giuliano Giuseppe, Graviano Benedetto, Greco Giuseppe, Inzerillo Tommaso, Liga Francesco Paolo, Madonia Giuseppe, Maniscalco Salvatore, Milano Nunzio, Montalto Salvatore, Panzeca Giuseppe, Parisi Benedetto, Pedone Michelangelo, Pipitone Angelo Antonino, Pipitone Giovan Battista, Ricontati Rosolino, Scaduto Giovanni, Sciarratta Francesco, Spadaro Tommaso, Spatola Bartolomeo, Spatola Franco Antonio, Spina Raffaele, Tagliavia Francesco, Tarantino Antonino, Tinnirello Gregorio, Troia Antonino e Vernengo Pietro** da tutti i reati loro rispettivamente ascritti, per non aver commesso il fatto;

Visti gli art. 529 e 531 c.p.p

### **DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti di

- **Cucuzza Salvatore** in ordine ai reati ascrittigli ai capi e-4) e h-4) del decreto del 29 Dicembre 1998, perché l'azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata per ostacolo di precedente giudicato;
- **Rotolo Antonino** in ordine al reato di cui al capo c-3) del decreto del 29 Dicembre 1998, perché estinto per prescrizione;
- **Argano Filippo, Brusca Bernardo, Gambino Giacomo Giuseppe, Li Volsi Giuseppe, Lo Bianco Pietro, Romano Giovan Battista, Saviano Giovanni e Sutera Vincenzo**, perché i reati loro ascritti sono estinti per morte dell'imputato.

Visto l'art. 300 c.p.p.;

#### **DICHIARA**

estinte le misure del divieto di espatrio, del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposte da questa Corte:

- con ordinanza in data 1 Aprile 1999, nei confronti di **Adelfio Francesco, Andronico Giuseppe, Bontà Antonino, Buscemi Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Davì Francesco, Ganci Domenico, Giuliano Francesco, Giuliano Giuseppe, Graviano Benedetto, Liga Salvatore, Madonia Giuseppe, Milano Nunzio, Montalto Salvatore, Scaduto Giovanni, Spadaro Tommaso, Spatola Bartolomeo, Spatola Franco Antonio, Tagliavia Francesco, Tinnirello Gregorio e Vernengo Pietro**;
- con ordinanza del 25 Maggio 1999, nei confronti di **Cillari Gioacchino**;

- con ordinanza in data 11 Novembre 1997, nei confronti di **Spina Raffaele**;

- con ordinanza del 22 Novembre 2000, nei confronti di **Maniscalco Salvatore**;

### **DICHIARA**

altresì estinta la misura della custodia cautelare in carcere disposta:

- nei confronti di **Biondino Girolamo, Buffa Salvatore, Di Carlo Andrea, Liga Francesco Paolo, Milano Nunzio, Ricontati Rosolino, Spatola Bartolomeo e Troia Mariano Tullio**, con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 21 Gennaio 1998 (**nn. 6416/97 R.G. G.I.P. – 5010/97 R.G. N.R.**), disponendo l'immediata scarcerazione degli stessi, **se non detenuti in forza di un titolo diverso dall'ordinanza suindicata (nn. 6416/97 R.G. G.I.P. – 5010/97 R.G. N.R.)**;

- nei confronti di **Biondo Salvatore cl. '55, Biondo Salvatore cl. '56, Dainotti Giuseppe, Ganci Stefano, Pedone Michelangelo, Pipitone Angelo Antonino, Scalici Simone, Sciarratta Francesco, Tarantino Antonino e Troia Antonino**, con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 1 Luglio 1998 (**nn. 3139/98 R.G. G.I.P. e 892/98 R.G. N.R.**), disponendo l'immediata scarcerazione di tali imputati, **ove non detenuti in forza di un titolo diverso dall'ordinanza da ultimo indicata (nn. 3139/98 R.G. G.I.P. e 892/98 R.G. N.R.)**.

Visto l'art. 323 c.p.p.,

**ORDINA**

l'immediata restituzione a Calascibetta Giuseppe di quanto sottoposto a sequestro con ordinanza emessa da questa Corte in data 27 Gennaio 1998.

Visti gli artt. 304 e 544 c.p.p.;

**FISSA**

tenuto conto del numero e della gravità delle imputazioni e del numero degli imputati, in giorni novanta, salva ulteriore proroga ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. c.p.p., il termine per il deposito della sentenza, sospendendo durante il decorso di tale termine quello di durata della custodia cautelare vigente nei confronti di tutti gli imputati, detenuti in carcere o agli arresti domiciliari.

Palermo 16 Novembre 2001

Il Giudice estensore

Il Presidente